SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 8 aprile 2009 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2009.

Determinazione dei collegi uninominali provinciali della provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, primo, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modifiche, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 37, comma 2, e 75, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 14° censimento generale della popolazione del 21 ottobre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in pari data con cui è stato accolto il ricorso del comune di Terlizzi (Bari) avverso il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2008, recante «Determinazione dei collegi uninominali provinciali delle province di Milano, Monza e della Brianza, Ascoli Piceno, Fermo, Bari, Foggia, e Barletta-Andria-Trani», limitatamente alla provincia di Bari;

Ritenuto, pertanto, che occorre ridefinire le circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Bari;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Bari sono stabilite come segue:

PROVINCIA DI BARI
Popolazione al 21 ottobre 2001: 1.218.038
Seggi assegnati n. 36

1 – COLLEGIO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Capoluogo: Acquaviva delle Fonti
(Tribunale di Bari)

Comprende i seguenti comuni:
Acquaviva delle Fonti – Sammichele di Bari.

2 – COLLEGIO DI ADELFIA
Capoluogo: Adelfia
(Tribunale di Bari)

Comprende i seguenti comuni:
Adelfia – Binetto – Bitetto – Sannicandro di Bari.

3 – COLLEGIO DI ALTAMURA I
Capoluogo: Altamura
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Altamura delimitata come segue: linea che inizia dalla S.P. n. 41, Laterza - Altamura, lato est, a confine con Santeramo in Colle, sino ad incrociare la S.S. n. 96, lato nord, successivamente si immette nel centro abitato di Altamura per via A. Manzoni (numeri pari), passa per piazza De Napoli (numeri dall'11 al 16), continua ancora per via A. Manzoni (numeri pari), incrocia viale Martiri 1799 (numeri dispari dal 61 all'1), passa per piazza Zanardelli (numeri dall'1 al 12), prosegue per via dei Mille (numeri dispari), via Parisi (numeri pari) ed infine per la S.P. n. 238 per Corato lato est, chiudendo il perimetro, e seguendo il confine territoriale dei comuni di Ruvo di Puglia, Bitonto, Toritto, Grumo Appula, Cassano delle Murge e Santeramo in Colle.

4 – COLLEGIO DI ALTAMURA II
Capoluogo: Altamura
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Altamura delimitata come segue: linea che inizia dalla S.P. n. 41, Laterza - Altamura, lato ovest, a confine con Matera, sino ad incrociare la S.S. n. 96, lato sud, successivamente si immette nel centro abitato di Altamura per via A. Manzoni (numeri dispari), passa per piazza De Napoli (numeri 1 e 1/A), continua ancora per via A. Manzoni (numeri dispari), incrocia viale Martiri 1799 (numeri pari dal 46 al 2), passa per piazza Zanardelli (numeri dal 13 al 28), prosegue per via dei Mille (numeri pari), via Parisi (numeri dispari) ed infine per la S.P. n. 238 per Corato lato ovest, chiudendo il perimetro, e seguendo il confine territoriale dei comuni di Ruvo di Puglia, Gravina in Puglia e Matera;

e parte del territorio del comune di Gravina in Puglia delimitata come segue: confine del comune di Altamura, linea ferroviaria FF.SS., via Fratelli Bandiera (numeri pari), via Rimini (esclusa), via Tripoli (numeri dall'88 in poi), via Guardialto (esclusa).

5 – COLLEGIO DI BARI I
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: mare Adriatico, corso Torrente Valenzano sino alla linea FF.SS., linea ferroviaria dal torrente Valenzano sino al sottovia Q. Sella, via Q. Sella (numeri pari), via Latilla (numeri pari), via Carducci (numeri dispari), largo Fraccacreta (numeri pari), mare Adriatico.

6 – COLLEGIO DI BARI II
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: mare Adriatico, largo Fraccacreta (numeri dispari), Via Carducci (numeri pari), via Latilla (numeri dispari), via Q. Sella (numeri dispari), dal sottovia Q. Sella sino a via Capruzzi, linea ferroviaria FF.SS. da sottovia Q. Sella a via Brigata e Divisione Bari, via Brigata e Divisione Bari (numeri dispari) sino a via Crispi, tratto di via Crispi (numeri pari) sino a via Pizzoli, via Pizzoli (numeri dispari) sino a corso Vittorio Veneto (incluso), mare Adriatico.

7 – COLLEGIO DI BARI III
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: mare Adriatico, via Pizzoli (numeri pari), piazza Garibaldi (senza numeri civici), via Crispi (numeri dispari), via Brigata e Divisione Bari (numeri pari) sino alla linea ferroviaria FF.SS., linea ferroviaria, tratto di circonvallazione (dalla ferrovia a via Napoli), tratto di nuova strada in prosecuzione di strada Tomasicchio, strada Tomasicchio (numeri pari), via Leoncavallo (numeri dispari), via Grimaldi (numeri pari).

8 – COLLEGIO DI BARI IV
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: mare Adriatico, via Grimaldi (numeri dispari), via Leoncavallo (numeri pari), strada Tomasicchio (numeri dispari), tratto di nuova strada in prosecuzione sino alla circonvallazione, linea ferroviaria sino al corso torrente Lama Balice, limite del territorio comunale con i comuni di Modugno, Bitonto e Giovinazzo.

9 – COLLEGIO DI BARI V
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: torrente Lama Balice, linea ferroviaria dal torrente Lama Balice sino a strada San Giorgio Martire, strada San Giorgio Martire (numeri dispari), strada Santa Caterina (numeri dispari), confine dei comuni di Modugno e Bitonto.

10 – COLLEGIO DI BARI VI
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: linea ferroviaria da strada San Giorgio Martire a via G. Petroni, tratto di via G. Petroni (numeri dispari), via Pasubio (numeri dispari), via Timavo (numeri dispari), largo F. Nitti (numeri dall'1 al 6), viale Papa Giovanni XXIII (numeri dispari), via Niceforo (numeri dispari), via S. Pansini (numeri pari), viale Papa Pio XII (numeri dispari), viale J. F. Kennedy (numeri pari), via G. Petroni (numeri dispari) sino alla circonvallazione, tratto di circonvallazione sino a strada Santa Caterina, strada Santa Caterina (numeri pari), strada San Giorgio Martire (numeri pari) sino alla linea ferroviaria.

11 – COLLEGIO DI BARI VII
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: strada Santa Caterina, tratto di circonvallazione da strada Santa Caterina a via G. Fanelli, tratto di via G. Fanelli (numeri dispari) sino alla linea ferroviaria Sud-Est, linea ferroviaria Sud-Est, confine del comune di Triggiano, tratto di via Amendola (numeri pari), stradella Santa Lucia (numeri dispari), via Madonna delle Grazie (numeri pari), via G. Fanelli (numeri dispari) sino a via A. Quaranta, tratto di via A. Quaranta (numeri dispari), via N. Manzari (numeri pari), via A. Negri (numeri dispari), via Corticelli (numeri dispari), linea ferroviaria Sud-Est, via Gorizia (numeri pari), via Giustiniani (numeri dispari), via Cavour (numeri dispari), via Principe Amedeo (numeri dispari), largo Orologio Vecchio (incluso), piazza Diaz (numeri dall'1 al n. 6/A), via Vittorio Veneto (numeri pari), via Trieste (numeri pari), via Randaccio (numeri pari), strada Sant'Angelo (numeri dispari), viale Santa Rita (senza numeri civici), strada Ceglie-Modugno (numeri dispari) sino al confine del comune di Modugno.

12 – COLLEGIO DI BARI VIII
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: linea ferroviaria FF.SS. da via G. Capruzzi al torrente Valenzano, mare Adriatico, strada Lamberti (numeri pari) sino alla circonvallazione, tratto di circonvallazione sino al confine comunale con Triggiano, confine del comune di Triggiano, linea ferroviaria Sud-Est sino a via G. Capruzzi.

13 – COLLEGIO DI BARI IX
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: via S. Pansini (numeri dispari), via Niceforo (numeri pari), viale Papa Giovanni XXIII (numeri pari), largo F. Nitti (numeri dall'8 al 18), via Timavo (numeri pari), via Pasubio (numeri pari), tratto di via G. Petroni (numeri dispari) sino a via Isonzo, via Isonzo (numeri dispari), corso B. Croce (numeri dispari), via Toma (numeri dispari), via Re David (numeri dispari), via G. Fanelli (numeri dispari) sino alla circonvallazione, tratto di circonvallazione da via G. Fanelli a via G. Petroni, tratto di via G. Petroni (numeri pari), dalla circonvallazione a viale J. F. Kennedy, viale J. F. Kennedy (numeri dispari), viale Papa Pio XII (numeri pari) sino all'incrocio con via S. Pansini.

14 – COLLEGIO DI BARI X
Capoluogo: Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: tratto della linea ferroviaria FF.SS. da via G. Petroni alla linea ferroviaria Sud-Est, linea ferroviaria Sud-Est sino a via G. Fanelli, tratto di via G. Fanelli (numeri pari), via Re David (numeri pari), via Toma (numeri pari), corso B. Croce (numeri pari), via Isonzo (numeri pari), tratto di via G. Petroni (numeri pari).

15 – COLLEGIO DI BITONTO I
Capoluogo: Bitonto
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bitonto delimitata come segue: via Filieri (numeri pari), via G. Da Durazzo (numeri dispari e dal 2 al 40), via A. De Gasperi (numeri dispari), viale Giovanni XXIII (numeri dal 69 al 115), via R. Comes (numeri dispari), piazza 26 Maggio 1734 (esclusa), via G. Mazzini (numeri pari e dall'1 al 69), via G. Laudisi (numeri dispari), via T. Tasso (numeri dall'1 al 49 e dal 2 al 44), piazza A. Manzoni (numeri dall'1 al 51 e dal 2 al 54), via Perrese (numeri dall'1 al 57 e dal 2 al 60), via G. Leopardi (numeri dispari e numeri pari dal 52 in poi), via Repubblica (numeri dal 2 al 56), piazza A. Moro (numeri dal 23 al 45), piazza G. Marconi (numeri dall'1 al 27), via Traetta (numeri dall'1 al 39), via F. P. Ragni (numeri dal 2 al 18/B), via L. Galvani (numeri dal 2 al 18), proseguendo per il torrente Lama Balice, comprendendo tutta la zona adiacente l'ex S.S. 98 verso Modugno (lato destro), sino al limite del territorio comunale, nonchè l'intera frazione di Mariotto; confine con i comuni di Altamura, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Giovinazzo, Bari, Modugno, Binetto, Palo del Colle, Bitetto e Toritto.

16 – COLLEGIO DI BITONTO II
Capoluogo: Bitonto
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bitonto delimitata come segue: via Filieri (numeri dispari), via G. Da Durazzo (numeri dal 42 in poi), via A. De Gasperi (numeri pari), viale Giovanni XXIII (numeri pari e dispari dall'1 al 67 e dal 117 in poi), via R. Comes (numeri pari), piazza 26 Maggio 1734 (inclusa), via G. Mazzini (numeri dal 71 in poi), via G. Laudisi (numeri pari), via T. Tasso (numeri dal 51 in poi e dal 46 in poi), via A. Manzoni (numeri dal 53 in poi e dal 56 in poi), via Perrese (numeri dal 59 in poi e dal 62 in poi), via G. Leopardi (numeri dal 2 al 50), via Repubblica (numeri dispari e dal 58 in poi), piazza A. Moro (numeri dall'1 al 22), piazza G. Marconi (numeri dal 28 in poi), via Traetta (numeri pari e dal 41 in poi), via F. P. Ragni (numeri dispari e dal 20 in poi), via L. Galvani (numeri dal 20 in poi), proseguendo per il torrente Lama Balice, comprendendo tutta la zona adiacente l'ex S.S. 98 verso Modugno (lato sinistro), sino al limite del territorio comunale, nonché l'intera frazione di Palombaro; confine con i comuni di Terlizzi, Giovinazzo, Bari, Modugno e Palo del Colle.

17 – COLLEGIO DI CONVERSANO
Capoluogo: Conversano
(Tribunale di Bari)

Comprende i seguenti comuni:
Conversano – Polignano a Mare.

18 – COLLEGIO DI CORATO
Capoluogo: Corato
(Tribunale di Trani)

Comprende parte del territorio del comune di Corato delimitata come segue: dal confine del comune di Ruvo di Puglia strada vicinale Bracco (esclusa), via Lago Baione (esclusa), via San Pio da Pietrelcina (esclusa), via Modigliani (esclusa), via Don Minzoni (numeri pari), via Crocifisso (numeri pari), via N. Bucci (numeri pari), corso Garibaldi (numeri pari), corso Cavour (numeri pari), piazza Matteotti (esclusa), piazza Marconi (esclusa), via Bellini (esclusa), piazza Margherita (esclusa), via Parini (numeri dispari) sino ad incrociare piazza Caduti in Guerra, piazza Caduti in Guerra (numeri dall'1 a 15), via Parini (numeri dispari), via Mercalli (numeri dispari), strada esterna Fondo Griffi (esclusa) sino al confine del comune di Ruvo di Puglia.

19 – COLLEGIO DI GIOIA DEL COLLE
Capoluogo: Gioia del Colle
(Tribunale di Bari)

Comprende il comune di Gioia del Colle.

20 – COLLEGIO DI GRAVINA IN PUGLIA
Capoluogo: Gravina in Puglia
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Gravina in Puglia delimitata come segue: via Guardialto (inclusa), via Tripoli (numeri dal 2 all'86 e tutta la numerazione dispari), via Rimini (inclusa), via Fratelli Bandiera (numeri dispari), linea ferroviaria FF.SS sino al confine con il comune di Altamura;

ed il comune di Poggiorsini.

21 – COLLEGIO DI LOCOROTONDO
Capoluogo: Locorotondo
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Monopoli delimitata come segue: mare Adriatico, confine territoriale dei comuni di Fasano, Alberobello, Castellana Grotte, Polignano a Mare, viale Aldo Moro (ex S.S. 16) (esclusa) e suo prolungamento ideale che dal punto di intersezione con la linea ferroviaria FF.SS. raggiunge la costa marittima separando le contrade S. Stefano e Lamandia (incluse);

ed i comuni di:
Alberobello – Locorotondo.

22 – COLLEGIO DI MODUGNO
Capoluogo: Modugno
(Tribunale di Bari)

Comprende il comune di Modugno.

23 – COLLEGIO DI MOLA DI BARI
Capoluogo: Mola di Bari
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: mare Adriatico, strada Lamberti (numeri dispari) sino alla linea ferroviaria FF.SS., linea ferroviaria FF.SS. lungo il confine comunale di Triggiano e Noicattaro sino al confine comunale di Mola di Bari;

ed il comune di Mola di Bari.

24 – COLLEGIO DI MOLFETTA I
Capoluogo: Molfetta
(Tribunale di Trani)

Comprende parte del territorio del comune di Molfetta delimitata come segue: mare Adriatico, via San Domenico (numeri dall'1 all'11), via Poli (numeri dispari), vico Santa Colomba (numeri dispari), via Santa Colomba (numeri pari), via Ten. D. Ragno (numeri dal 2 al 34), via S. Pansini (numeri pari), piazza Vittorio Emanuele (numeri dal 12 in poi), via Margherita di Savoia (numeri dispari), piazza Margherita di Savoia (numeri dall'1 al 9), via E. Germano (numeri dispari), via Terlizzi (numeri dispari) e campagna ad est della strada provinciale Molfetta-Terlizzi sino al confine con il comune di Terlizzi;

e parte del territorio del comune di Giovinazzo delimitata come segue: confine del comune di Molfetta, mare Adriatico, lungomare Marina Italiana, via Isonzo (inclusa), via Pola (inclusa), fondaco piazza Vittorio Emanuele (incluso), via Piano (inclusa), via Daconto (inclusa), confine territorio comune di Terlizzi.

25 – COLLEGIO DI MOLFETTA II
Capoluogo: Molfetta
(Tribunale di Trani)

Comprende parte del territorio del comune di Molfetta delimitata come segue: mare Adriatico, via San Domenico (numeri dal 13 in poi), via Poli (numeri pari), vico Santa Colomba (numeri pari), via Santa Colomba (numeri dispari), via Ten. D. Ragno (numeri dal 36 in poi e numeri dispari), via S. Pansini (numeri dispari), piazza Vittorio Emanuele (numeri dall'1 all'11), via Margherita di Savoia (numeri pari), piazza Margherita di Savoia (numeri dal 10 in poi), via E. Germano (numeri pari), via Terlizzi (numeri pari) e campagna ad ovest della strada provinciale Molfetta-Terlizzi sino al confine con il comune di Terlizzi.

26 – COLLEGIO DI MONOPOLI
Capoluogo: Monopoli
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Monopoli delimitata come segue: mare Adriatico, viale Aldo Moro (ex S.S. 16) (inclusa) e suo prolungamento ideale che dal punto di intersezione con la linea ferroviaria FF.SS. raggiunge la costa marittima separando le contrade S. Stefano e Lamandia (escluse).

27 – COLLEGIO DI NOCI
Capoluogo: Noci
(Tribunale di Bari)

Comprende i seguenti comuni:
Castellana Grotte – Noci.

28 – COLLEGIO DI NOICATTARO
Capoluogo: Noicattaro
(Tribunale di Bari)

Comprende i seguenti comuni:
Capurso – Noicattaro.

29 – COLLEGIO DI PALO DEL COLLE
Capoluogo: Palo del Colle
(Tribunale di Bari)

Comprende i seguenti comuni:
Grumo Appula – Palo del Colle – Toritto.

30 – COLLEGIO DI PUTIGNANO
Capoluogo: Putignano
(Tribunale di Bari)

Comprende i seguenti comuni:
Putignano – Turi.

31 – COLLEGIO DI RUTIGLIANO
Capoluogo: Rutigliano
(Tribunale di Bari)

Comprende i seguenti comuni:
Casamassima – Cellamare – Rutigliano.

32 – COLLEGIO DI RUVO DI PUGLIA
Capoluogo: Ruvo di Puglia
(Tribunale di Trani)

Comprende parte del territorio del comune di Corato delimitata come segue: dal confine del comune di Ruvo di Puglia strada vicinale Bracco (inclusa), via Lago Baione (inclusa), via San Pio da Pietrelcina (inclusa), via Modigliani (inclusa), via Don Minzoni (numeri dispari dal 201 al 63), via Crocifisso (numeri dispari), via N. Bucci (numeri dispari), corso Garibaldi (numeri dispari), corso Cavour (numeri dispari), piazza Matteotti (inclusa), piazza Marconi (inclusa), via Bellini (inclusa), piazza Margherita (inclusa), via Parini (numeri pari) sino ad incrociare piazza Caduti in Guerra, piazza Caduti in Guerra (numeri dal 16 al 29), via Parini (numeri pari), via Mercalli (numeri pari), strada esterna Fondo Griffi (inclusa) sino al confine del comune di Ruvo di Puglia;

ed il comune di Ruvo di Puglia.

33 – COLLEGIO DI SANTERAMO IN COLLE
Capoluogo: Santeramo in Colle
(Tribunale di Bari)

Comprende i seguenti comuni:
Cassano delle Murge – Santeramo in Colle.

34 – COLLEGIO DI TERLIZZI-GIOVINAZZO
Capoluogo: Terlizzi
(Tribunale di Trani)

Comprende parte del territorio del comune di Giovinazzo delimitata come segue: mare Adriatico, confini dei territori dei comuni di Bari, Bitonto e Terlizzi, via Daconto (esclusa), via Piano (esclusa), fondaco piazza Vittorio Emanuele (escluso), via Pola (esclusa), via Isonzo (esclusa);

ed il comune di Terlizzi.

35 – COLLEGIO DI TRIGGIANO
Capoluogo: Triggiano
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: strada Ceglie-Modugno (numeri pari), viale Santa Rita (senza numeri civici), strada Sant'Angelo (numeri pari), via Randaccio (numeri pari), via Trieste (numeri dispari), via Vittorio Veneto (numeri dispari), piazza Diaz (numeri dal 7 al 15), via Principe Amedeo (numeri pari), via Cavour (numeri pari)**,** via Giustiniani (numeri pari)**,** via Gorizia (numeri dispari), linea ferroviaria Sud-Est sino a via Corticelli, via Corticelli (numeri pari), via A. Negri (numeri pari), via N. Manzari (numeri dispari), e prolungamento sino a via A. Quaranta, tratto via A. Quaranta (numeri pari) sino a via G. Fanelli, tratto di via G. Fanelli (numeri pari), sino a strada Madonna delle Grazie, tratto di strada Madonna delle Grazie (numeri dispari), stradella Santa Lucia (senza numeri civici lato pari), tratto di via Amendola (numeri dispari), sino al confine comunale con Triggiano, confine dei comuni di Triggiano, Capurso e Valenzano, strada del Buterrito, strada Ceglie-Adelfia, strada Monacelli, viale T. Liuzzi, stradetta del Chiancone, confine del comune di Bitritto;

ed il comune di Triggiano.

36 – COLLEGIO DI VALENZANO
Capoluogo: Valenzano
(Tribunale di Bari)

Comprende parte del territorio del comune di Bari delimitata come segue: stradetta del Chiancone, viale T. Liuzzi, prolungamento di strada Monacelli, strada Ceglie-Adelfia, strada del Buterrito sino al confine del comune di Valenzano, confine dei comuni di Valenzano, Adelfia e Bitritto;

ed i comuni di:
Bitritto – Valenzano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

090A04180

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2009.

Istruttoria degli atti normativi del Governo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, «Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, recante: «Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2008»;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, «Guida alla redazione dei testi normativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 2001, n. 101, supplemento ordinario;

Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione di criteri puntuali, regole e procedure condivise al fine di migliorare la qualità e la trasparenza della normazione;

Ritenuto di dover fornire indirizzi uniformi per consentire che l'attività normativa del Governo si svolga in un contesto unitario ed armonico;

EMANA
la seguente direttiva:

Premessa.

La «qualità della regolazione» è termine usuale per indicare una normazione sia aderente a canoni formali, sia contenutisticamente adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici governativi. Essa costituisce un obiettivo prioritario dell'attività di Governo da perseguire anche attraverso un'adeguata programmazione delle iniziative normative, un'approfondita analisi dell'impatto degli interventi nonché una completa istruttoria ed un efficace coordinamento delle Amministrazioni coinvolte.

Una produzione normativa di qualità rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico del paese.

La presente direttiva disciplina, dunque, il procedimento che conduce all'approvazione in Consiglio dei Ministri degli atti normativi di qualsiasi livello, non quale processo burocratico, ma come vero procedimento di formazione della volontà normativa del Governo. Con tale atto si intende fornire un quadro sistematico delle regole e delle procedure che devono essere seguite dal Governo per assicurare un'attività normativa «di qualità» e per garantire l'attuazione del programma di Governo.

1. *Programmazione dell'attività normativa del Governo*.

Al fine di consentire un'efficace azione di coordinamento dell'attività normativa del Governo, è necessario assicurare, con il concorso di tutte le amministrazioni interessate, una programmazione dell'attività normativa coerente e correlata alle priorità e agli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche del Governo.

A questo riguardo, le Amministrazioni predispongono e trasmettono al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), con cadenza trimestrale, una scheda analitica, nella quale sono indicati i provvedimenti normativi di prossima definizione che ciascuna amministrazione intende sottoporre, nel trimestre, all'esame del Consiglio dei Ministri.

Il DAGL provvede a costituire una «Agenda dei provvedimenti normativi» sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni e degli esiti dell'attività di monitoraggio delle deleghe legislative in scadenza, effettuata dal medesimo dipartimento a supporto dell'azione di Governo.

2. *Istruttoria degli atti normativi*.

L'istruttoria degli atti normativi non può prescindere dalla corretta redazione dell'articolato, dalla esaustività delle prescritte relazioni nonché dal completo svolgimento degli adempimenti che si rendono necessari per la definizione degli atti medesimi.

In particolare, deve essere cura dell'amministrazione proponente:

a) corredare gli schemi di provvedimento delle relazioni illustrativa, tecnica, tecnico-normativa (ATN), di analisi dell'impatto della regolazione (AIR);

b) acquisire i concerti, le adesioni e le intese che si rendano necessari in relazione all'ambito dell'intervento normativo, prima della trasmissione al DAGL;

c) acquisire gli eventuali pareri tecnico-giuridici necessari (Ragioneria Generale dello Stato, Autorità, enti ed organismi interessati), prima della trasmissione al DAGL;

d) accertare e dichiarare la compatibilità degli schemi con l'ordinamento comunitario;

e) trasmettere al DAGL gli schemi di provvedimento, corredati dei concerti, delle intese, dei pareri e delle relazioni, indicati alle lettere precedenti, con un congruo anticipo, al fine di consentire una completa istruttoria delle iniziative e un'efficace attività di coordinamento prima della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993. Ciò, anche al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio di effettuare la diramazione ufficiale degli schemi nel termine stabilito, che è di almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio dei Ministri nel quale la questione sarà esaminata.

A tale riguardo, è importante sottolineare che la funzionalità dei lavori del Consiglio dei Ministri è strettamente correlata all'effettuazione di una completa attività di coordinamento e di verifica dei testi che presuppone l'invio dei medesimi al DAGL, in tempo utile.

Si segnala, pertanto, che la mancanza o la carenza dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nonché il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla lettera *e)*, costituisce impedimento all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

2.1 *Redazione dei testi normativi.*

La qualità della redazione è essenziale per assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei testi normativi. Si raccomanda, pertanto, una particolare attenzione alle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi, già codificate nella circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001, elaborata d'intesa con i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché nella «Guida alla redazione dei testi normativi» del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 2001, n. 101, che indica, nel dettaglio, le regole di carattere formale e sostanziale cui si attengono le Amministrazioni nella redazione dei testi normativi. Le regole di carattere formale riguardano il linguaggio normativo e la ricerca dei moduli omogenei di redazione dei testi; le indicazioni di carattere sostanziale attengono prevalentemente al contenuto dell'atto e riguardano il corretto uso delle fonti.

Il DAGL provvederà ad effettuare il coordinamento formale dei testi sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri verificando la qualità dei testi normativi, con riguardo al corretto uso delle fonti, all'omogeneità e chiarezza della formulazione, e procedendo, d'ufficio, alle successive modifiche.

2.2 *Relazioni a corredo degli atti normativi.*

L'istruttoria degli atti normativi è fortemente condizionata anche dalla completezza ed esaustività delle relazioni, che devono essere predisposte a corredo dei predetti atti.

Si richiama quindi l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di prestare particolare cura nella redazione delle relazioni di seguito indicate, le quali costituiscono strumenti fondamentali per assicurare la qualità della regolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica (relazione tecnico-finanziaria);

c) relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

d) relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

All'inizio della corrente legislatura, si è ritenuto opportuno dedicare un'attenzione prioritaria a tali relazioni, adottando specifiche misure al fine di rafforzare la loro efficacia e il loro grado di complementarietà.

In particolare, si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento dei contenuti della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), e all'adozione dei regolamenti sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sulla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), anche per adeguarsi al dettato normativo introdotto dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha disciplinato l'introduzione obbligatoria e generalizzata delle predette analisi e verifiche.

2.2.1 *La relazione illustrativa.*

Principali riferimenti:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, regolamento interno del Consiglio dei Ministri - art. 3, comma 1;

circolare DAGL 15 ottobre 2001, n. 1/1.1.4/27720/234, in Attività normativa del Governo (Tecnica e qualità della regolamentazione), Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma, 2002.

Gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali devono essere accompagnati da una relazione illustrativa.

È utile ricordare che la funzione essenziale della relazione illustrativa è quella di indicare i principi ispiratori dell'iniziativa e i contenuti del provvedimento.

In particolare, la relazione deve esplicitare le motivazioni dell'intervento normativo, le sue finalità, i prevedibili effetti del provvedimento anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale il provvedimento interviene.

Nella relazione devono essere illustrati, inoltre, i contenuti generali del provvedimento, la struttura dell'atto e il contenuto dei singoli articoli, dando eventualmente conto delle scelte normative adottate.

La relazione dovrà indicare, con chiarezza, come le nuove disposizioni che si introducono intervengono sulla normativa vigente, al fine di agevolare la lettura delle nuove norme e di evitare possibili dubbi interpretativi.

Nella relazione illustrativa devono essere descritti, altresì, i passi salienti dell'*iter*. Qualora i provvedimenti prevedano una procedura complessa, con l'acquisizione di pareri degli organi consultivi, è necessario che le Amministrazioni indichino nell'ambito della relazione le modificazioni apportate al testo in conseguenza dei suddetti pareri nonché i motivi dell'eventuale mancato accoglimento di alcune osservazioni. Si ricorda che, ove necessario, i citati pareri dovranno essere riportati anche nelle premesse.

La relazione illustrativa dà conto, inoltre, della coerenza del provvedimento con la politica di semplificazione del Governo.

Qualora il provvedimento normativo non sia accompagnato da relazione tecnica in quanto non comporta alcuna conseguenza finanziaria, si raccomanda che nella relazione illustrativa, in conclusione, sia espressamente indicato che l'atto non è accompagnato da relazione tecnica in quanto non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Nel caso di atto normativo non sottoposto ad AIR, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento deve in ogni caso contenere, oltre al riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative, la sintetica indicazione della necessità e dei previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni che dovranno applicare la normativa che si introduce, dando conto dell'eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Nelle relazioni illustrative a corredo dei decreti-legge, si raccomanda una particolare cura nella redazione della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 77 della Costituzione, della «straordinaria necessità e urgenza», in linea anche con la più recente Giurisprudenza Costituzionale (sent. n. 171/2007; n. 128/2008).

Nelle relazioni illustrative a corredo dei decreti legislativi si ravvisa l'esigenza di una particolare attenzione nell'illustrare la puntuale attuazione, nei contenuti e nella tempistica, dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

2.2.2 *La relazione tecnica*.

Principali riferimenti:

art. 81 della Costituzione;

art. 11-*ter*, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante: «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri», art. 3, comma 1.

La relazione tecnica deve accompagnare tutti i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti d'iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie e va predisposta a norma dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come evidenziato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, recante 1a guida alla redazione dei testi normativi. La relazione tecnica, inoltre, può essere richiesta dalle Commissioni parlamentari su qualsiasi proposta di legge o emendamento. Per quanto riguarda gli schemi di regolamento, l'obbligo di predisporre la relazione tecnica è spesso previsto da specifiche disposizioni di legge. La predetta relazione è, comunque, necessaria in ordine a regolamenti che attuino ricadute finanziarie previste dalla legge.

Nell'ambito della relazione, oltre alla quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, devono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria secondo le modalità specificamente indicate nel citato art. 11-*ter*.

Nella relazione sono riportati i dati e i metodi utilizzati dalle amministrazioni per la quantificazione degli oneri, le relative fonti e ogni altro elemento utile per consentire le necessarie verifiche tecniche in sede parlamentare.

L'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, stabilisce che le relazioni tecniche predisposte dal Dicastero competente siano verificate dal Ministero dell'economia e delle finanze; in particolare, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, accertata la corretta quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e l'idoneità della relativa copertura finanziaria, appone un «visto di conformità».

2.2.3 *La relazione tecnico-normativa.*

Principali riferimenti:

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, «Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa» (*Gazzetta Ufficiale* n. 219, del 18 settembre 2008).

L'Analisi tecnico-normativa (ATN) è contenuta in una relazione che accompagna gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali.

La relazione tecnico-normativa è mirata a verificare l'incidenza della normativa che si intende introdurre sull'ordinamento giuridico vigente, nonché a verificare la corretta applicazione dei principi in materia di redazione tecnica degli atti normativi.

La disciplina della relazione tecnico-normativa, contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, «Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione» (e nel relativo Allegato A), è stata recentemente rivisitata dalla nuova direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, recante «Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219, del 18 settembre 2008, al fine di potenziarne l'efficacia e di adattarla al quadro ordinamentale vigente.

La nuova griglia metodologica contiene 23 indicatori, invece dei 13 precedenti, divisi in tre parti: I. Contesto nazionale; II. Contesto internazionale; III. Qualità sistematica e redazionale. L'aumento degli indicatori è stato curato con un approccio strettamente funzionale al miglioramento della regolazione e ai tempi serrati richiesti dall'*iter* dei provvedimenti.

Nella nuova scheda ATN viene attribuito maggiore spazio agli aspetti comunitari e internazionali rilevanti, con il chiaro obiettivo di assicurare la piena compatibilità delle nuove norme con l'ordinamento comunitario e migliorare la posizione italiana nel quadro delle procedure d'infrazione e delle sentenze di condanna anche in materia di diritti dell'uomo.

La nuova direttiva promuove e incoraggia, in fase di redazione della scheda ATN e successivamente alla prima compilazione, la collaborazione tra gli uffici legislativi di Ministeri e Dipartimenti. La scheda che accompagna il provvedimento contiene sistematicamente l'indicazione di un referente dell'amministrazione proponente, precisamente individuato e contattabile nell'ambito dell'*iter* del provvedimento.

Si rammenta che la Direttiva affida al DAGL il compito di segnalare le schede ATN inadeguate alla loro funzione, prevedendo tra l'altro che la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludono l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

2.2.4 *La relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione*.

Principali riferimenti normativi:

legge 28 novembre 2005, n. 246 «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», art. 14, commi 1-11;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Com'è noto, l'AIR è un insieme di attività che le amministrazioni statali devono realizzare in fase di predisposizione degli atti normativi al fine di verificare *ex ante* l'opportunità di un nuovo intervento normativo, tenendo conto dei probabili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 14 (commi da 1 a 11), della legge n. 246/2005, ha modificato in modo rilevante il quadro normativo in materia di AIR, chiudendo la fase sperimentale (introdotta dall'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50), e stabilendo un'applicazione generalizzata dell'AIR - salvo i casi di esclusione ed esenzione - a tutti gli schemi di atti normativi del Governo.

In particolare, l'art. 14 prevede, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

a) l'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i previsti casi di esclusione e di esenzione;

b) le Amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie;

c) l'Amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al DAGL i risultati dell'AIR;

d) il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR e su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR;

f) le Amministrazioni, entro il 30 marzo di ogni anno, inviano al DAGL i dati necessari alla predisposizione della relazione annuale in materia di AIR.

L'art. 14 della legge n. 246/2005 rinvia, infine, la disciplina di dettaglio dell'AIR a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e a direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il regolamento che reca la disciplina attuativa dell'AIR prevede che gli atti normativi, da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, salvo i casi di esclusione e di esenzione previsti, non sono iscritti all'ordine del giorno se non sono corredati da un'adeguata relazione AIR.

In fase di prima applicazione, la relazione AIR dovrà essere redatta in base all'apposito «Modello di relazione AIR» annesso come allegato al regolamento.

La redazione della relazione AIR è preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione.

Il DAGL verificherà l'adeguatezza e la completezza delle attività svolte per l'AIR e potrà richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti.

L'AIR è esclusa per i seguenti atti normativi: disegni di legge costituzionale; atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici.

Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'esenzione dall'AIR, in particolare, in casi straordinari di necessità ed urgenza (es. decreti legge), nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti (es. legge finanziaria). Tale esenzione, come già segnalato, va indicata nella relazione illustrativa con le relative ragioni giustificative.

Tenuto conto di quanto sopra esposto si raccomanda alle amministrazioni di:

riconsiderare l'individuazione degli uffici AIR e VIR, tenendo conto della necessità di valorizzare professionalità specifiche, possibilmente già esistenti all'interno dell'Amministrazione;

porre una particolare cura nella redazione della relazione AIR, da predisporre seguendo il modello annesso al regolamento di nuova emanazione;

programmare l'attività normativa di rispettiva competenza in modo da disporre di spazi temporali adeguati per potere effettuare l'AIR svolgendo altresì le necessarie procedure di consultazione delle categorie interessate dall'intervento di regolazione;

tenere conto già in fase di predisposizione della scheda AIR (con particolare riferimento agli indicatori relativi agli obiettivi e ai risultati attesi) della futura necessità di effettuare, nei casi prescritti, la VIR.

2.2.5 *Relazione sulla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).*

Principali riferimenti normativi:

legge 28 novembre 2005, n. 246 «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005» (*Gazzetta Ufficiale* n. 280, del 1°dicembre 2005), art. 14, commi 4-9.

La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art.14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, con riferimento all'attività normativa del Governo, e consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR si fonda, quindi, sulla verifica a posteriori dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni a corredo degli atti normativi, allo scopo di verificare l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui destinatari degli atti normativi approvati. I risultati di tale verifica sono riportati nell'apposita relazione VIR che è predisposta dalla stessa amministrazione che ha curato la relazione AIR e si pone, quindi, in stretta relazione logica e funzionale con le altre relazioni descritte.

La disciplina attuativa della VIR è in corso di adozione con un apposito regolamento che ne disciplina i casi di effettuazione, i contenuti e le modalità procedurali con l'obiettivo di rendere pienamente operative le prescrizioni dell'art. 14 della legge n. 246/2005, sia con riguardo alla puntuale applicazione della VIR, che con riferimento alle prerogative della Presidenza del Consiglio stabilite dal comma 8, a norma del quale «il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR».

2.3 *Concerti ed intese.*

L'acquisizione dei concerti e delle intese costituisce una delle fasi più delicate dell'istruttoria normativa. Pertanto, fermi restando gli adempimenti dell'amministrazione proponente sopra indicati, il DAGL ove se ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, su richiesta dell'amministrazione proponente o concertante o di propria iniziativa, riunioni di coordinamento al fine di acquisire concerti ed intese o di effettuare ulteriori verifiche sugli schemi normativi.

A tale riguardo, si rammenta che è necessario acquisire il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nonché quello del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nel caso di provvedimenti contenenti disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.

Si rappresenta comunque l'esigenza che i concerti, le intese, i dissensi e le proposte di modifica dei provvedimenti siano formulati con sollecitudine ed inviati formalmente dalle amministrazioni, anche per via telematica.

3. *La fase di acquisizione dei pareri.*

La diversa tipologia di interventi normativi comporta, ai fini della loro adozione, *iter* differenziati che possono prevedere l'acquisizione di pareri di organi consultivi e organismi vari di settore.

3.1 *Pareri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, di Autorità indipendenti, di enti ed organismi vari di settore.*

L'amministrazione proponente provvede alla trasmissione degli schemi di atto normativo al Consiglio di Stato, alle Autorità indipendenti, alle organizzazioni sindacali nonché ad ogni altro eventuale organo o soggetto a competenza settoriale, per l'acquisizione dei relativi pareri.

È a cura dell'Amministrazione proponente anche la richiesta alla Corte dei conti del parere da rendersi ai sensi dell'art. 88, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel caso di provvedimenti che rechino modifiche alle norme di contabilità generale dello Stato.

La medesima amministrazione provvede, altresì, all'acquisizione dei pareri di singole Regioni ove previsto o ritenuto necessario in considerazione degli interessi coinvolti.

Si evidenzia che i pareri delle Autorità, di enti, organizzazioni sindacali e di categoria, devono essere acquisiti prima dell'esame preliminare del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri e comunque, in ogni caso, prima di acquisire, ove previsto, il parere del Consiglio di Stato.

In via generale, la trasmissione dei provvedimenti normativi al Consiglio di Stato è preceduta dalla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri. Qualora si tratti di provvedimenti normativi di rango secondario, previa verifica della tipologia del regolamento nonché dell'ambito e della complessità dell'intervento, l'amministrazione proponente, d'intesa con il DAGL, può valutare di prescindere da tale preliminare deliberazione, ritenendosi sufficiente l'acquisizione del concerto formale delle amministrazioni interessate.

Tale procedura semplificata non è adottata nei casi in cui, sui medesimi provvedimenti, sia necessaria anche l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari.

Si rammenta che, nel caso in cui il Governo richieda al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 14, del regio decreto n. 1054, del 1924, la redazione di testi normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, il requisito del parere dello stesso Consesso è già in sé soddisfatto.

3.2 *Conferenze Stato-regioni, Stato-città e unificata.*

La richiesta dei pareri della Conferenza Stato-regioni, Stato-città e unificata è effettuata a cura del DAGL che, al contempo, certifica la conformità del testo trasmesso con quello approvato e dà atto della posizione del Governo, nel suo complesso, sul provvedimento. Per i regolamenti ministeriali, la trasmissione alle Conferenze avviene, di norma, a cura dell'amministrazione proponente.

Si rammenta che per i decreti-legge e, comunque, nei casi in cui, per ragioni di urgenza, il Presidente del Consiglio dichiara di non poter procedere a consultazione preventiva, le Conferenze sono consultate successivamente ed il Governo tiene conto dei pareri in sede di esame parlamentare dei provvedimenti.

È appena il caso di osservare che qualora la normativa vigente preveda intese nelle Conferenze, il testo definitivo del provvedimento non può non essere conforme all'intesa raggiunta.

A tale riguardo, si ricorda che per le intese da acquisirsi ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa medesima entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui il provvedimento è posto all'ordine del giorno, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri che decide con deliberazione motivata. Tale procedura sostitutiva è espressamente esclusa nel caso di intese da acquisirsi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In via generale, la trasmissione dei provvedimenti normativi alle Conferenze è preceduta dalla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Per provvedimenti normativi di rango secondario, analogamente a quanto evidenziato per il Consiglio di Stato, l'amministrazione proponente, d'intesa con il DAGL, può valutare, previa verifica della tipologia del regolamento nonché dell'ambito e della complessità dell'intervento, di prescindere da tale preliminare deliberazione, ritenendosi sufficiente l'acquisizione del concerto formale delle amministrazioni interessate.

3.3 *Commissioni parlamentari.*

La fase di acquisizione del parere parlamentare sugli atti normativi del Governo è un adempimento cui provvede il DAGL, per il tramite del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento. In tale fase, il DAGL certifica la conformità del testo trasmesso con quello approvato in sede di Consiglio dei Ministri, assicurando, altresì, che i testi siano corredati da tutti i prescritti pareri, condizione imprescindibile, secondo la prassi, per l'assegnazione alle Commissioni competenti.

3.4 *Sequenza dei pareri.*

Secondo un orientamento costante, più volte espresso dal Consiglio di Stato, il parere di tale Consesso, in virtù del ruolo neutrale e di garanzia svolto nell'esercizio della funzione consultiva, è reso dopo l'acquisizione di tutti gli altri pareri, prima dell'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri. Unica eccezione a tale regola è costituita dai pareri delle Commissioni parlamentari che, laddove previsti, vengono resi al termine del processo di definizione degli atti normativi, in considerazione della differente natura di detti pareri.

In ossequio alla richiesta più volte formulata dai Presidenti delle Camere, la trasmissione dei provvedimenti normativi alle Commissioni parlamentari viene, pertanto, effettuata solo dopo l'acquisizione di tutti gli altri pareri e la Presidenza del Consiglio non procede all'invio qualora gli schemi non siano corredati da tutti i necessari pareri.

Si segnala che solo in casi eccezionali, nei quali sia necessario assicurare comunque il rispetto della scadenza del termine per l'esercizio di una delega legislativa, si può procedere all'inoltro dello schema, facendo riserva di trasmettere i pareri non appena acquisiti. Anche in questo caso le Commissioni parlamentari si esprimono solo dopo la trasmissione degli altri pareri richiesti.

Si ricorda, infine, che tutti i pareri formalmente acquisiti devono essere espressamente indicati nelle premesse del provvedimento, nelle quali, nei casi di maggiore rilevanza e per pareri obbligatori, andranno anche indicati i motivi del mancato adeguamento del testo ad osservazioni formulate dagli organi consultivi.

4. *Comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dei regolamenti ministeriali.*

I regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come previsto dalla norma citata, devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione. Secondo la prassi instaurata, detti regolamenti, sono comunicati al DAGL a cura dell'ufficio legislativo del Ministero competente, unitamente a tutti gli atti presupposti o connessi indicati nei paragrafi precedenti. Il DAGL, previa verifica, provvede a comunicare l'eventuale nulla osta per l'emanazione del regolamento. Di tale comunicazione va fatta menzione nelle premesse del regolamento stesso.

5. *Diramazione.*

La diramazione dei testi - indispensabile adempimento preliminare all'iscrizione all'ordine del giorno del Pre-Consiglio e del Consiglio dei Ministri - appartiene all'esclusiva competenza della Presidenza del Consiglio, che procederà alla diramazione solo qualora siano soddisfatti tutti i necessari presupposti secondo le modalità indicate.

La diramazione dei testi avviene, di norma, in via informatica, tramite la casella ufficiale di posta elettronica del DAGL, collegata con le analoghe caselle ufficiali corrispondenti agli uffici di Gabinetto ed agli uffici legislativi dei vari Ministeri. La diramazione su supporto cartaceo verrà effettuata esclusivamente per la trasmissione di eventuale documentazione allegata agli schemi, non disponibile in formato elettronico. Si dispone, pertanto, che i testi siano trasmessi al DAGL in via informatica, al fine di consentire una maggiore celerità nella diramazione degli stessi nonché per lo svolgimento degli adempimenti successivi alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

6. *Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.*

La riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, rappresenta la sede propria nella quale, previa diramazione, sono esaminati collegialmente i provvedimenti ai fini della loro completa definizione e della conseguente iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. La riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri rappresenta, quindi, il momento conclusivo dell'istruttoria normativa e, al contempo, la sede di verifica della completezza dell'istruttoria medesima.

L'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri resta subordinata, in maniera assoluta, alla previa diramazione del provvedimento e, di conseguenza, alla sua compiuta istruttoria normativa a cura dei competenti servizi del DAGL.

I provvedimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, sono sottoposti all'esame della riunione preparatoria tenuta almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, già verificati sotto il profilo della loro completezza formale nonché della conformità dell'intervento alla Costituzione, della compatibilità con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni e delle

autonomie locali, con gli interventi di semplificazione e delegificazione sulla materia oggetto dell'intervento medesimo, nonché dell'adeguata copertura finanziaria ed amministrativa e della coerenza con il programma di governo.

È appena il caso di osservare che, a norma del comma 2, del medesimo art.4, nessun atto può essere inserito nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, senza essere stato, previamente, esaminato nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, salvo, ovviamente, questioni per le quali il Presidente ravvisi l'indifferibilità della trattazione, come previsto dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 6, del citato decreto.

Al termine della riunione preparatoria si stabilisce l'elenco dei provvedimenti che possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

Qualora nel corso della predetta riunione rimangano alcune questioni da definirsi in sede tecnica, può stabilirsi di convocare un'apposita riunione alla quale partecipano le Amministrazioni interessate alle specifiche questioni.

Gli schemi degli atti normativi, iscritti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che comportino conseguenze finanziarie e le relative relazioni tecniche è necessario che siano verificati dal Ministro dell'economia e delle finanze a norma dell'art.11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 478, prima dell'esame del predetto Consiglio, secondo quanto disposto dall'art, 3, comma 1, del regolamento interno del Consiglio. Qualora i provvedimenti siano approvati dal Consiglio dei Ministri con modifiche, la Presidenza provvederà a trasmettere al Ministero dell'economia i nuovi testi per le ulteriori verifiche tecniche.

7. *Emendamenti*.

Le proposte di emendamento del Governo a progetti di legge all'esame del Parlamento sono redatte dalle amministrazioni competenti secondo le regole e raccomandazioni sulla redazione dei testi normativi, di cui alle circolari del 20 aprile e del 5 maggio 2001, e sono accompagnate dalle relazioni previste a corredo degli atti normativi al fine di consentire una compiuta valutazione del contenuto e dell'impatto dell'intervento proposto sull'ordinamento giuridico vigente.

Tali proposte sono trasmesse al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e al DAGL, al fine di assicurare un'efficace azione di coordinamento e di realizzare un'adeguata istruttoria che tenga conto delle diverse valutazioni dei Ministeri di volta in volta interessati.

Con successiva direttiva saranno definite le procedure relative all'autorizzazione ed alla presentazione alle Camere degli emendamenti del Governo.

Roma, 26 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 86

09A03923

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3750).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia;

Considerato che i predetti fenomeni di dissesto idrogeologico sono caratterizzati dal generarsi di numerose cavità, sia in superficie che in profondità, e che tali fenomeni si sono aggravati creando episodi di sprofondamento;

Considerato, inoltre, che i fenomeni idrogeologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, comunque, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;

Vista la nota del 22 dicembre 2008 del Presidente della regione Puglia;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 23 febbraio 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Foggia è nominato Commissario delegato e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo in atto nel comune di Marina di Lesina.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il predetto Commissario delegato si avvale dell'opera di due o più soggetti attuatori, all'uopo nominati, cui affidare determinati settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato provvede, attraverso la predisposizione di un apposito piano degli interventi:

a) alla prosecuzione, d'intesa con il comune di Lesina, dei lavori appaltati e finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;

b) alla prosecuzione, d'intesa con l'autorità di Bacino della Puglia, della campagna di indagini geognostiche in corso, nonché di ulteriori indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale, finalizzate alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed alla attuazione dei relativi interventi;

c) alla realizzazione di opere ed interventi diretti alla mitigazione e alla rimozione delle situazioni di pericolo, al consolidamento dei terreni ed ove necessario all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo e successivamente siti per il definitivo smaltimento o trattamento dei fanghi, dei detriti e dei materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto.

Art. 2.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di personale appartenente alla Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di tre unità.

2. In favore del personale di cui al comma 1, delle Regioni, delle società regionali, nonché degli enti locali e territoriali, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3. Il Commissario delegato, è altresì, autorizzato ad assumere un'unità di personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo determinato, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Al fine di concorrere al superamento del contesto critico in rassegna, l'Autorità di bacino della regione Puglia è autorizzata a prorogare, con oneri a carico del proprio bilancio, fino alla cessazione dello stato di emergenza ed in deroga alla normativa vigente, i contratti a tempo determinato dalla stessa stipulati.

5. Alla liquidazione dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con oneri a carico dell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico – artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per l'eventuale espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11 13,14,15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141,143, 144, 153 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis* e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, 24, 35, 36 e 53, bis e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede nel limite di euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2006, in deroga a quanto in esso stabilito, nonché attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da Amministrazioni statali o enti pubblici.

2. Al fine di superare il contesto emergenziale in rassegna, il Dipartimento della protezione civile concorre prioritariamente alle attività di valutazione delle cause del dissesto che ha colpito il territorio del comune di Marina di Lesina ed alla interpretazione dei fenomeni di instabilità in atto, anche attraverso i Centri di Competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, individuati con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 ottobre 2005, contribuendo finanziariamente anche alle ulteriori necessità ravvisate dal Commissario delegato nell'espletamento delle attività previste dall'art. 1, nel limite massimo complessivo di euro 500.000,00 a valere sul Fondo di protezione civile.

3. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza in rassegna è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, è tenuto a rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o dell'incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A03840

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 2009.

Iscrizione al n. 39 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società in accomandita semplice «S.P.L.A. (Soluzioni e prevenzione liti assicurative) S.a.s.», in Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 2 dicembre 2008 prot. DAG 13/01/2009.0003334.E, integrata il 23 gennaio 2009, prot. DAG 26/01/2009.0011381.E con la quale la dott.sa Raimone Ana Maria nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 maggio 1952, in qualità di legale rappresentante della società in accomandita semplice «S.P.L.A.(Soluzioni e prevenzione liti assicurative) S.a.s.» di Ana Maria Rainone & C. – Conciliazioni, con sede legale in Benevento, via Ruffilli n. 9, int. C1, C.F. e P.IVA 001360160624, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti della società in accomandita semplice «S.P.L.A. (Soluzioni e prevenzione liti assicurative) S.a.s.», di Ana Maria Rainone & C. – Conciliazioni, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3, del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società in accomandita semplice «S.P.L.A.(Soluzioni e prevenzione liti assicurative) S.a.s.» di Ana Maria Rainone & C. – Conciliazioni, con sede legale in Benevento, via Ruffilli n. 9,int. C1, C.F. e P.IVA 001360160624, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

La società in accomandita semplice «S.P.L.A. (Soluzioni e prevenzione liti assicurative) S.a.s.» di Ana Maria Rainone & C. – Conciliazioni, viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 39 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03767

DECRETO 2 marzo 2009.

Modifica del P.D.G. 11 novembre 2008 di iscrizione al n. 33 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione no profit «AR.CO.ME Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», in Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il verbale n. 6 del 19 dicembre 2008, prot. DAG 25/02/2009.0027667.E, con il quale il consiglio direttivo della associazione no profit. «AR.CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione» ha deliberato l'accoglimento delle dimissioni del presidente, dott. Salvatore Freni nato a Catania il 19 ottobre 1945, e ha nominato il nuovo presidente e legale rappresentante, dott. Orazio Grisafi, nato a Catania il 18 novembre 1945 e il vice presidente, avv. Carla Condorelli, nata a Catania il 15 marzo 1961;

Visto il P.D.G. 11 novembre 2008 d'iscrizione al n. 33 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'Associazione no profit. «AR. CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», con sede legale in Catania, via Monfalcone n. 26/D, C:F. e P.IVA 04608270874.

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del P.D.G. 11 novembre 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione no profit. «AR. CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», c on sede legale in Catania, via Monfalcone n. 26/D, C.F. e P.IVA 04608270874, limitatamente al presidente e al vice presidente.

Dal 19 dicembre 2008 sono nominati: Presidente il dott. Orazio Grisafi, nato a Catania il 18 novembre 1945 e vice presidente l'avv. Carla Condorelli, nata a Catania il 15 marzo 1961;

Resta ferma l'iscrizione al n. 33 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03768

DECRETO 27 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maggioni Ilaria, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreot legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Maggioni Ilaria, nata il 29 novembre 1966 a Pisa (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» nel luglio 1996 presso la Università degli studi di Pisa;

Preso atto che ha ottenuto un «Master of Laws» presso la «University of Pennsylvania» nel maggio 1997;

Considerato altresì la richiedente ha superato il «Bar Exam» e il «Profession Ethic Exam» presso la Suprema Corte dello Stato di New York nell'ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 gennaio 2009;

Considerato il conforme parere del Consiglio Nazionale Forense;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Maggioni Ilaria, nata il 29 novembre 1966 a Pisa (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A03786

DECRETO 27 marzo 2009.

Rettifica al decreto 25 febbraio 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Santos Mellegari Iara Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 25 febbraio 2009, con il quale si riconosceva il titolo professionale di avvocato conseguito in Brasile dalla sig.ra Santos Mellegari Iara Lucia, nata il 31 luglio 1959 a Passo Fundo (Brasile), cittadina italiana, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel detto decreto è stata indicata una presunta cancellazione della iscrizione nell'«Ordem dos Advogados» da pare della interessata;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Santos Mellegari;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 25 febbraio 2009, con il quale si riconosceva il titolo professionale di avvocato conseguito in Brasile dalla sig.ra Santos Mellegari Iara Lucia, nata il 31 luglio 1959 a Passo Fundo (Brasile), cittadina italiana, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento alla iscrizione al detto «Ordem», le parole: «risulta essere stata iscritta all'"Ordem dos Advogados do Brasil" di Paranà dal novembre 1995 fino al febbraio 2000» sono sostituite da «risulta essere iscritta all'"Ordem dos Advogados do Brasil" di Paranà dal novembre 1995»;

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 25 febbraio 2009.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03788

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2009.

Modifica dei PP.D.G. 31 gennaio 2007, 16 luglio 2007 e 17 dicembre 2007 di accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «RESOLUTIA - Gestione delle controversie», in Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 10 febbraio 2009 prot. DAG 11/2/2009 0020830.E, con la quale l'avv. Angelo Santi, nato a Perugia il 1° maggio 1970 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «RESOLUTIA - Gestione delle Controversie», chiede che venga inserito il nominativo di un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per la stessa associazione;

Visti i PP.DG. 31 gennaio 2007, 16 luglio 2007 e 17 dicembre 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «RESOLUTIA - Gestione delle Controversie», con sede legale in Perugia, Via Cacciatore delle Alpi n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 02516880545 tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall' art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di:

avv. Tarricone Pasquale, nato a Canosa di Puglia (Bari), il 5 agosto 1961, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG. 31 gennaio 2007, 16 luglio 2007 e 17 dicembre 2007, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «RESOLUTIA - Gestione delle controversie», con sede legale in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 02516880545, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall' art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Tarricone Pasquale, nato a Canosa di Puglia (Bari), il 5 agosto 1961.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03756

PROVVEDIMENTO 17 febbraio 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'Università degli studi di Camerino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione, a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 6 aprile 2007, pervenuta il 20 aprile 2007, integrata il 31 luglio 2007, prot. DAG 9/08/2007.0105932.E , 21 luglio 2008, pervenuta in pari data, 21 gennaio 2009 prot. DAG 27/01/32009.0012420.E e 21 gennaio 2009 prot. DAG 10/2/2009.0019857.E con la quale il prof. Fulvio Esposito, nato a Viareggio (Lucca) il 6 luglio 1951, in qualità di rettore, legale rappresentante dell'Università, ha chiesto l'accreditamento dell'«Università degli studi di Camerino», con sede legale in Camerino (Macerata), Piazza Cavour n. 19/F, codice fiscale n. 81001910439, partita IVA n. 00291660439, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto che nell'istanza del 31 luglio 2007, prot. DAG 09/08/2007.0105932.E, il rettore, prof. Fulvio Esposito, in qualità di legale rappresentante, ha dichiarato che l'Università degli studi di Camerino, in quanto università statale, è ente giuridico dotato di autonomia contabile, amministrativa e di spesa, ed ha adeguato il proprio Statuto ed il proprio regolamento didattico di Ateneo a quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dall'art 6, legge n. 341/1990, e può, quindi, attivare corsi di perfezionamento, formazione ed aggiornamento professionale, anche a pagamento;

Atteso che i requisiti posseduti dall'Università degli studi di Camerino risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare che:

l'istante dispone di sede idonea allo svolgimento dell'attività in Camerino (Macerata), presso la scuola di specializzazione in diritto civile, Polo didattico Granelli, Largo Pierbenedetti n. 4,

i formatori nelle persone di:

prof. Arieta Giovanni, nato a Roma, il 15 ottobre 1952;

avv. Buti Andrea, nato a Camerino (Macerata), il 25 dicembre 1967;

prof. Flamini Antonio , nato a Matelica (Macerata), il 27 agosto 1947;

prof.ssa Gasperini Maria Pia, nata a Foligno (Perugia), il 30 gennaio 1970;

prof. Rizzo Francesco, nato a Macerata, il 30 luglio 1974;

prof.ssa Ruggeri Lucia, nata a Camerino (Macerata), il 1° febbraio 1967;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'«Università degli Studi di Camerino», con sede legale in Camerino (Macerata), Piazza Cavour n. 19/F, codice fiscale n. 81001910439 e partita IVA n. 00291660439, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 17 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03755

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° aprile 2009.

Approvazione del modello di certificazione con il quale i comuni certificano il mancato gettito accertato, per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008 è esente dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, il quale prevede che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, il quale prevede che la minore imposta è rimborsata ai comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 77-*bis*, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che entro il 30 aprile 2009 i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale prevede che la certificazione da parte dei comuni del mancato gettito accertato sia sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione;

Considerata la Risoluzione n. 1/DF, in data 4 marzo 2009, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione e di individuare le modalità di trasmissione;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia del territorio;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

Modello di certificazione e modalità di trasmissione

1. È approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni certificano il mancato gettito accertato, per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Il modello, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.

2. I comuni, entro il termine del 30 aprile 2009, inoltrano la certificazione di cui all'allegato A del presente decreto alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente, all'Ufficio di Presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta ed ai Commissariati di governo delle province autonome di Trento e Bolzano per i comuni della regione Trentino-Alto Adige, i quali provvedono a trasmettere, per via telematica, copia della certificazione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, trattenendo l'originale ai propri atti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2009

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO *A*

Comune di………………………………..
Provincia di……………………………….

Codice ente

ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI______________________

ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VAL D'AOSTA
AL COMMISSARIATO DI GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AL COMMISSARIATO DI GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CERTIFICAZIONE RELATIVA AI MINORI INTROITI ICI

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto l'art. 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 1° aprile 2009

SI CERTIFICA

che per l'anno 2008, sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti al 29 maggio 2008, il mancato gettito derivante dall'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è pari ad

euro …………………………. *(in cifre)*

euro …..…………………………………………………………………..….*(in lettere)*

Data…………

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'ORGANO DI REVISIONE

Bollo dell'ente

09A03935

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 364 giorni, relativo all'emissione del 16 marzo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 18402 e n. 18403 del 6 marzo 2009, che hanno disposto per il 16 marzo 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 364 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 18402 e n. 18403 del 6 marzo 2009 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 marzo 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 marzo 2009 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,728 per i B.O.T. a 91 giorni e a 98,688 per i B.O.T. a 364 giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,787 ed a 99,481 per i B.O.T. a 91 giorni, a 98,927 ed a 97,721 per i B.O.T. a 364 giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04123

DECRETO 31 marzo 2009.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la JT International Italia Srl, la International Tobacco Agency Srl e la Maga Team Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 230 del 1°ottobre 2008 e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette e di trinciati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCHE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CAMEL	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
CAMEL BLUE	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
CAMEL FILTERS	cartoccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MAC BAREN AMERICAN BLEND	da 40 grammi	105,00	107,50	4,30
MAC BAREN CHERRY CHOICE PREMIUM	da 40 grammi	105,00	107,50	4,30
MAC BAREN ORIGINAL CHOICE PREMIUM	da 40 grammi	105,00	107,50	4,30
MAC BAREN VANILLA CHOICE PREMIUM	da 40 grammi	105,00	107,50	4,30
PUEBLO	da 30 grammi	119,00	120,00	3,60
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND	da 40 grammi	105,00	107,50	4,30
ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG	da 40 grammi	105,00	107,50	4,30

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 386

09A04124

DECRETO 2 aprile 2009.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di trinciati.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa e la Continental Tobacco Italy Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di trinciati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di trinciati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di trinciati è modificato come di seguito riportato:

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MATRIX	da 200 grammi	80,00	90,00	18,00
MATRIX	da 40 grammi	80,00	90,00	3,60
MYSELF	da 40 grammi	100,00	110,00	4,40
MYSELF	da 5 grammi	100,00	110,00	0,55
NAZIONALE	da 40 grammi	105,00	110,00	4,40
NAZIONALE	da 20 grammi	105,00	110,00	2,20
PALL MALL BLUE 70 GR	da 70 grammi	130,00	135,00	9,45
PALL MALL BRIGHT FLAVOUR	da 30 grammi	115,00	120,00	3,60
PALL MALL FULL FLAVOUR	da 30 grammi	115,00	120,00	3,60
PALL MALL RED 70 GR	da 70 grammi	130,00	135,00	9,45
SAMSON BRIGHT BLEND	da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
SAMSON EXTRA BRIGHT BLEND	da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
SAMSON GOLD BLEND	da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
SAMSON HALFZWARE SHAG ORIGINAL BLEND	da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
SAMSON VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
SAMSON VIRGINIA BLEND 25	da 25 grammi	112,00	118,00	2,95
SAMSON VIRGINIA BLEND MINI	da 12,5 grammi	76,00	84,00	1,05
SAX 'N' ROLL	da 40 grammi	100,00	110,00	4,40
SAX 'N' ROLL	da 5 grammi	100,00	110,00	0,55
TABACCO DA FUMO PER PIPA				
CAPTAIN BLACK	da 50 grammi	160,00	170,00	8,50
DUNHILL AROMATIC	da 50 grammi	220,00	230,00	11,50
DUNHILL BLACK AROMATIC	da 50 grammi	220,00	230,00	11,50
DUNHILL DE LUXE NAVY ROLLS	da 50 grammi	310,00	320,00	16,00
DUNHILL EARLY MORNING PIPE	da 50 grammi	220,00	230,00	11,50
DUNHILL ELIZABETHAN MIXTURE	da 50 grammi	220,00	230,00	11,50
DUNHILL LONDON MIXTURE	da 50 grammi	220,00	230,00	11,50
DUNHILL MY MIXTURE 965	da 50 grammi	220,00	230,00	11,50
DUNHILL NIGHT CAP	da 50 grammi	220,00	230,00	11,50
DUNHILL STANDARD MIXTURE	da 50 grammi	220,00	230,00	11,50
DUNHILL STANDARD MIXTURE MELLOW	da 50 grammi	220,00	230,00	11,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 387

09A04125

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2009.

Scioglimento della società cooperativa «ECOP 2000 – Società cooperativa sociale a r.l.», in Torralba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 27ottobre 2007 dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «ECOP 2000 – Società cooperativa sociale a r.l.», con sede, in Torralba (Sassari), costituita in data 14 luglio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Antonello Simone Scanu di Sassari, n. REA 131294 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Antonio Careddu, nato a Cagliari il 3 novembre 1972, con studio in Sestu (Cagliari), via Gorizia n. 22 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03763

DECRETO 6 marzo 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Avanguardia - Società cooperativa», in Carbonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 13 dicembre 2007 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Avanguardia - Società cooperativa» con sede in Carbonia (Cagliari), costituita in data 15 aprile 1993 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Rosetti di Carbonia (Cagliari), n. REA 163603 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Paola Meloni, nata a Cagliari il 19 novembre 1966, con residenza in Cagliari, via A. Scano, 28 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03764

DECRETO 6 marzo 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Belvedere Prima - 2 Soc. coop. edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 26 settembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Belvedere Prima - 2 Soc. coop. Edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 4 ottobre 1990, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Giuliani di Roma, n. REA RM-716023 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545- *septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Giorgia Passacantilli, nata a Bologna il 20 gennaio 1978, residente in Monte San Pietro (Bologna), Via S. Martino n. 13/9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03750

DECRETO 6 marzo 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Alsea Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 14 dicembre 2005, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Alsea Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 24 gennaio 1964, con atto a rogito del notaio dott. Lucrezio coad. dott. Guidi di Roma, n. REA RM-793772 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545- *septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Giorgia Passacantilli, nata a Bologna il 20 gennaio 1978, residente in Monte San Pietro (Bologna), Via S. Martino n. 13/9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03751

DECRETO 6 marzo 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Pubblicor società cooperativa», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione in data 10 ottobre 2007, effettuata da un revisore della Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Pubblicor Società cooperativa», con sede in Taranto, costituita in data 19 aprile 1994, con atto a rogito del notaio dott. Rosario Pirro di Taranto n. REA TA-105332 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la Rag. Francesca Fullone, nata a Grottaglie (Taranto) il 23 febbraio 1977 e residente in Taranto, Via F. Crispi n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03752

DECRETO 13 marzo 2009.

Programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all'articolo 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle attività produttive, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto 16 gennaio 2009 del Ministro dello sviluppo economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per l'anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto 10 luglio 2008;

Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva

76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare il considerando n. 74 e l'art. 57;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il rafforzamento della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi di talune sostanze chimiche, gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «*estremamente preoccupanti*» che rispondono ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH).

2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono quelle volte rispettivamente:

a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *b)*;

b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a 80 milioni di Euro a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT). Sono, inoltre, disponibili risorse aggiuntive pari a 40 milioni di euro a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), per i quali almeno il 75% dei costi sia sostenuto nell'ambito delle medesime unità produttive.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto tutti i soggetti di cui all'art. 3 della direttiva.

Art. 3.

Programmi ammissibili, spese ammissibili e agevolazioni concedibili

1. I programmi ammissibili agli interventi di cui al presente decreto devono riguardare la realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo finalizzate alla sostituzione e/o eliminazione delle sostanze estremamente preoccupanti di cui al successivo comma 2 utilizzate nei processi di produzione, mediante l'impiego di idonee sostanze o tecnologie alternative.

2. Le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti» oggetto dei programmi di cui al comma 1 che rispondono ai criteri previsti dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1907/2006 sono quelle di seguito elencate:

a) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categoria 1 (convertita in Carc. 1 A - Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008) o categoria 2 (convertita in Carc. 1 B - Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/CEE;

b) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categoria 2 (convertita in Muta. 1 B - Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/CEE;

c) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categoria 1 (convertita in Repr. 1 A - Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008) o categoria 2 (convertito in Repr. 1 B - Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/CEE;

d) sostanze che sono PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) o vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) secondo i criteri previsti dall'Allegato XIII del Reg. (CE) n. 1907/2006.

Le sostanze di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono elencate nell'allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Il Regolamento e i suoi allegati possono essere anche consultati tramite il link: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:353:SOM:IT:HTML.

Le sostanze di cui alla lettera *d)* sono quelle classificate come PBT e vPvB tra quelle elencate nella «*candidate list of Substances of Very High Concern*» pubblicata dall'ECHA (European Chemical Agency) il 28 ottobre 2008 che può essere consultata, nella versione aggiornata dall'ECHA il 14 gennaio 2009, anche tramite il link: http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations/prioritisations_en.asp

3. Sono altresì ammissibili agli interventi di cui al presente decreto i programmi comportanti:

a) una significativa riduzione quantitativa delle sostanze di cui al comma 2 nei prodotti e nei processi produttivi;

b) una significativa riduzione dei rischi di esposizione alle medesime sostanze in ambiente di lavoro, qualora vengano ugualmente e significativamente ridotti o siano già esclusi i rischi di esposizione per gli attori a valle della catena di approvvigionamento e per i consumatori.

All'agevolazione dei programmi di cui al presente comma è destinata una quota non superiore al 20% delle risorse complessivamente disponibili.

4. Alle agevolazioni possono essere ammessi i programmi comportanti costi non inferiori ad euro 1.000.000,00. Qualora il programma sia agevolato con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, i costi imputabili al programma sostenuti in unità produttive non ubicate nei territori delle regioni dell'obiettivo Convergenza non sono ritenuti agevolabili.

5. Con riferimento alla durata dei programmi ammissibili, si applica quanto previsto all'art. 5 della Direttiva, fatti salvi, per i programmi agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, eventuali termini di ultimazione più restrittivi imposti dall'utilizzo delle predette risorse.

6. Le agevolazioni sono concesse, nella misura e con le modalità di cui all'art. 4 della direttiva, in relazione ai costi di cui all'art. 5, comma 4 della direttiva medesima, tenuto conto, qualora il programma sia agevolato con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalità di cui ai successivi commi 5 e 6 a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al centottantesimo giorno dalla medesima data. L'eventuale esaurimento delle risorse nazionali disponibili, prima del termine sopra indicato, comporterà la chiusura anticipata dello «*sportello*», fatta eccezione per le domande relative a programmi agevolabili con le risorse aggiuntive a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013 per i quali sarà possibile presentare le domande fino all'esaurimento delle citate risorse comunitarie e comunque non oltre il centoottantesimo giorno.

2. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 1 non saranno prese in considerazione.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunicherà, mediante avviso a firma del direttore generale della D.G. per l'incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese.

4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili. La riduzione proporzionale dell'agevolazione conce-

dibile opererà sul contributo alla spesa e, ove necessario, sul finanziamento agevolato ovvero sul contributo in conto interessi.

5. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la Scheda tecnica devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, lo specifico software predisposto dal Ministero, disponibile all'indirizzo http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46, secondo le istruzioni ivi contenute, allegando, in formato elettronico non modificabile, il Piano di sviluppo del programma e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni dell'impresa. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la scheda tecnica, i cui fac-simile sono allegati al presente decreto (Allegato n. 1 - domanda presentata da singolo soggetto, allegato n. 2 - domanda presentata congiuntamente da più soggetti) devono essere stampati su carta comune in formato A4, utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente. Sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del documento di identità. La domanda, in bollo e completa degli allegati previsti, deve essere presentata, pena l'invalidità, nei termini di cui al comma 1 e a mezzo raccomandata a/r, al gestore concessionario prescelto tra quelli indicati nell'allegato n. 3 al presente decreto. Quale data di presentazione della domanda si assume la data di spedizione.

6. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più soggetti, il modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali provvederanno a designare uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, al modulo per la richiesta delle agevolazioni devono essere allegate le schede tecniche compilate da ciascuno dei soggetti richiedenti.

Art. 5.

Monitoraggio e controlli

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della direttiva, i soggetti beneficiari, i cui programmi sono stati agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici effettuate dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dall'art. 60 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dell'art. 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica saranno contenute nel decreto di concessione di cui all'art. 6, comma 8 della direttiva.

2. Relativamente ai programmi agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, i soggetti beneficiari sono tenuti ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.

Art. 6.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato, concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*», secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 7.

Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si applicano le modalità e i criteri previsti dalla direttiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO *1*

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T.)
ART. 14 DELLA LEGGE 46/82

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Modulistica per la domanda delle agevolazioni presentata da un singolo proponente

Modulo per la domanda delle agevolazioni presentato da un singolo proponente

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T.) ISTITUITO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 46/82

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA CONCESSIONARIA
(accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
per il tramite del Gestore: ....
Via .... n. ....
....

N. Programma:

bollo

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: ....forma giuridica:..
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... , e-mail: ....

CHIEDE

ai sensi della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008, l'intervento del Fondo per l'Innovazione Tecnologica sotto forma di finanziamento agevolato ovvero di contributo in conto interessi, oltre che sotto forma di un eventuale contributo alla spesa, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale avente per titolo[2] ....
....
dal costo complessivo[3] previsto di € ....
e per il quale le spese generali richieste ammontano al ………%[4] delle spese sostenute per il personale.

---

[1] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.

[2] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma, riportando in premessa:

- il comma dell'art.3 del Decreto a cui si indirizza il programma (art.3 comma 1 per programmi di sostituzione e/o eliminazione delle sostanze estremamente preoccupanti; art.3 comma 3 per programmi comportanti una significativa riduzione quantitativa delle medesime sostanze nei prodotti e nei processi produttivi ovvero una significativa riduzione dei rischi di esposizione alle medesime sostanze in ambiente di lavoro);
- la sostanza chimica – di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 – alla sostituzione, eliminazione o riduzione della quale il programma è destinato ovvero nei cui confronti è volto il programma per una significativa riduzione dei rischi di esposizione in ambiente di lavoro.

[3] Tutti gli importi devono essere espressi in unità di Euro e al netto di IVA

[4] Tale percentuale non potrà in alcun caso essere superiore al 30%.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore delegato che il/la[5] .... suddetto/a:

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 della Direttiva MSE del 10 luglio 2008, pubblicata in G.U. n. 212 del 10 settembre 2008;
b) non è sottoposto/a a procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) non risulta moroso/a in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 46/1982;
d) non è qualificabile "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
e) non si trova nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) non è stato/a destinatario/a, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte dell'impresa;
g) non si trova nella condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico la restituzione;
h) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici.

ALLEGA

❑ Scheda Tecnica
❑ Piano di sviluppo
❑ Sintesi numerica del Piano di sviluppo
❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa
❑ Altra documentazione (allegare elenco riepilogativo)

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[6]

……………………………………………

[5] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.
[6] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38.3 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di documento di identità

SCHEDA TECNICA

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE[7]

A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T.) ISTITUITO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 46/82

A - DATI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE

A1 - Denominazione: .... forma giuridica: ....

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....

via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A4 - Sede amministrativa nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....

via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso: .... M ❑ ..... F ❑

Titolarità femminile[8] .... SI ❑ .. NO ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....

(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A12 - Dimensione del soggetto richiedente[9] come risultante dalla dichiarazione allegata[10]: .....PI ❑ ...... MI ❑ .... GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera ?: .... SI ❑ .. NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑ .. NO ❑

In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza: ....

....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale		Esercizio precedente		Due esercizi precedenti	
(n. unità)	Totale:	Di cui donne:	Totale:	Di cui donne:	Totale:	Di cui donne:
Dirigenti						
Impiegati						
Operai						
Categorie speciali						
Totale						

7 Nella compilazione della presente Scheda Tecnica e del relativo Piano di sviluppo tutti gli importi sono espressi in unità di EURO e al netto di IVA.

8 Per il riconoscimento della titolarità femminile si deve verificare:
- per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna;
- per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale;
- per le società di capitali: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

9 Ai fini della compilazione della presente scheda la Micro Impresa è assimilata alla Piccola Impresa

10 Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale		Esercizio precedente		Due esercizi precedenti	
(n. unità)	Totale:	Di cui donne:	Totale:	Di cui donne:	Totale:	Di cui donne:
Dirigenti						
Impiegati						
Operai						
Categorie speciali						
Totale						

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 - Responsabile tecnico del programma è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....
incarico ricoperto nell'azienda[11]: ....

A19 - Incaricato del soggetto richiedente per la pratica è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....

A20 Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: ..... A3 ❑ ....A4 ❑ .... Seguente indirizzo ❑
comune: .... prov.: .... CAP: .... via e n. civ.: ....

A21 - Soggetto finanziatore: ....
(ATTENZIONE: indicare solo per programmi comportanti costi ammissibili pari o superiori a 3 milioni di Euro)
Agenzia: .... IBAN: ....

B - DATI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE

TITOLO[12]: ....
TEMA (sintesi[13] delle finalità del programma): ....
....
....
....

B1 - Attività alla quale è finalizzato lo svolgimento del programma:

B1.1 - Settore prevalente[14]: ....

B1.2 - Comparto prevalente[14]: ....

B2 - Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il programma:

1. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....

---

[11] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico

[12] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma, riportando in premessa:
- il comma dell'art.3 del Decreto a cui si indirizza il programma (art.3 comma 1 per programmi di sostituzione e/o eliminazione delle sostanze estremamente preoccupanti; art.3 comma 3 per programmi comportanti una significativa riduzione quantitativa delle medesime sostanze nei prodotti e nei processi produttivi ovvero una significativa riduzione dei rischi di esposizione alle medesime sostanze in ambiente di lavoro);
- la sostanza chimica – di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 – alla sostituzione, eliminazione o riduzione della quale il programma è destinato ovvero nei cui confronti è volto il programma per una significativa riduzione dei rischi di esposizione in ambiente di lavoro.

[13] Non meno di 5 e non più di 10 righe

[14] Il settore e il comparto, richiesti ai fini statistici, sono da individuare nell'ambito del punto 4 delle linee guida allegate riportate in appendice

2. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....

3. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....

B3 - Date previste relative al programma[15]:

B3.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma: ……../........./……..

B3.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: ……../........./……..

B4 - Costi del programma (in Euro e al netto dell'IVA) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

COSTI	Sostenuti in aree 87.3.a)	Sostenuti in aree 87.3.c)	Sostenuti in altre aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo				
A.2) Attività di ricerca				
TOTALE				

B5 - Suddivisione dei costi di cui al punto B4 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma e per area geografica di localizzazione:

Aree	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
ex art. 87.3.a					
ex art. 87.3.c					
Altre aree					
Totale					

B6 - Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B6.1 - Si richiede l'anticipazione (ATTENZIONE: solo per PI e MI): ....SI ❑ .... NO ❑
nella misura percentuale del totale delle agevolazioni spettanti pari al: ....% ...(max 25%)

B6.2 Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:

S.A.L	1°	2°	3°	4°
Anno				
%				

B6.3 - Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8): ....

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[16]: ....forma giuridica: ....
denominazione: ....
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

[15] La data di avvio a realizzazione del programma dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione
[16] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.

che il Modulo per la domanda delle agevolazioni, la presente Scheda Tecnica, composta di n. X fogli, compreso il presente, e numerati progressivamente da 1 a X, e l'altra documentazione a corredo della Domanda (Piano di Sviluppo e dichiarazioni sostitutive di atto notorio) sono conformi a quelle fornite telematicamente e corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[17]

……………………………………………

[17] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38.3 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di documento di identità

PIANO DI SVILUPPO

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

A. Soggetto proponente

- Presentazione del soggetto proponente;
  (Forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, campo di attività)
- Vertice e management aziendale;
  (Indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
- Elementi per la dimostrazione del requisito della stabile organizzazione in Italia;
  (Indicare l'ubicazione e l'attività svolta in tutte le unità produttive gestite dal soggetto proponente)
- Descrizione della struttura organizzativa e produttiva;
  (Indicare il tipo di struttura organizzativa e produttiva di cui dispone il soggetto proponente, e di eventuali specifiche strutture preposte alle attività di ricerca e sviluppo; composizione, quantitativa e qualitativa dell'intero organico aziendale)
- Descrizione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente con riferimento agli ultimi due esercizi ed a quello in corso.

B. Settore di attività e caratteristiche del mercato

- Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo;
- Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti;
- Dimensioni ed andamento del mercato sia nazionale che estero;
- Posizione del soggetto proponente nel mercato e previsioni per il successivo triennio con indicazione della propria clientela attuale e potenziale;
- Descrizione del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute.

C. Programmi aziendali nel medio periodo per la valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto di Stato
(Questa sezione non deve essere compilata da Micro, Piccole e Medie Imprese qualora l'importo di aiuto sia inferiore a 7,5 milioni di Euro)

- Indicare l'evoluzione, nell'ultimo triennio e nel periodo di svolgimento del programma proposto, delle spese di ricerca e sviluppo, del numero delle persone che si dedicano alle attività di R & S, del fatturato e del rapporto tra spese di R & S e fatturato, secondo il seguente prospetto)

	Media valori dell'ultimo triennio	Media prevista nel periodo del programma
Spese di R & S		
Addetti alle attività di R & S		
Fatturato		
Spese R & S / fatturato		

- In particolare deve essere dimostrato, almeno uno dei seguenti elementi, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate, rispettivamente, dalla presenza e dall'assenza di aiuti:
  a) aumento delle dimensioni del programma: aumento dei costi totali del programma (senza diminuzione delle spese sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di ricerca e sviluppo (RS);

a. Aumento delle dimensioni del programma	*Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento dei costi totali del programma a carico dell'impresa (senza diminuzione delle spese sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l'agevolazione) corredata dalla seguente tabella.*

Costi previsti per il programma in assenza della agevolazione	**Costi previsti per il programma in presenza della agevolazione**	**differenza**	
		Valori assoluti	**%**
€	€	€	

Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di persone dell'impresa assegnate al programma di RSI corredata dalla seguente tabella.

n. persone impegnate nel programma in assenza della agevolazione	**n. persone impegnate nel programma in presenza dell'agevolazione**	**differenza**	
		Valori assoluti	**%**
€	€	€	

e / o

b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma; un programma più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati);

b. Aumento della portata	*Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma; un programma più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati).*

e / o

c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

c. Aumento del ritmo	*Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi la riduzione dei tempi per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza agevolazione corredata della seguente tabella:*

Tempi previsti in assenza della agevolazione	**Tempi previsti in presenza della agevolazione**	**differenza**	
		Valori assoluti	**%**
mesi	mesi	mesi	

e / o

d) aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale di RS da parte del soggetto richiedente l'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese di RS sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto al fatturato totale.

<table>
<tr><td rowspan="3">d. Aumento dell'importo totale della spesa di RSI</td><td>Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento della spesa totale di RSI da parte del richiedente l'agevolazione; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (<u>senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi)</u>; aumento delle spese di RSI sostenute dal richiedente l'agevolazione rispetto al fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato, corredata delle seguenti tabelle:</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Spesa totale di RSI dell'impresa nel periodo di realizzazione del programma, in assenza dell'agevolazione</th><th rowspan="2">Spesa totale di RSI dell'impresa nel periodo di realizzazione del programma, in presenza dell'agevolazione</th><th colspan="2">differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th rowspan="2">Risorse stanziate per la realizzazione del programma in assenza dell'agevolazione</th><th rowspan="2">Risorse stanziate per la realizzazione del programma in presenza dell'agevolazione</th><th colspan="2">differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Rapporto spese RSI rispetto al fatturato totale dell'impresa in assenza dell'agevolazione</th><th rowspan="2">Rapporto spese RSI rispetto al fatturato totale dell'impresa in presenza dell'agevolazione</th><th>differenza</th></tr>
<tr><th>Valori %</th></tr>
<tr><td>%</td><td>%</td><td>%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

D. Programma proposto per le agevolazioni

- Titolo;
- Tema generale del programma;
  (Descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella comparativa gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente)
- Obiettivo finale del programma
  (Descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste)
- Tempi e luoghi di realizzazione del programma
  (indicare: durata in mesi del programma); data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sarà svolto)
- Attività del programma
  (Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, del programma, articolate in sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categoria – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste)
- Elementi di validità del programma
  (Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma)
- Parametri di verifica dei risultati del programma
  (Descrivere le modalità di verifica del raggiungimento dei principali obiettivi del programma)
- Ricaduta degli effetti del programma
  (Descrivere i vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente; descrizione degli effetti del programma in termini occupazionali, di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi)
- Effetti di miglioramento ambientale
  (Descrivere gli eventuali miglioramenti ambientali, ivi compresi l'ambiente e le condizioni di lavoro, nonché i risparmi energetici indotti dal programma)

SINTESI NUMERICA DEL PIANO DI SVILUPPO

Le spese del programma

Tab. 1

A) PIANO DELLE SPESE DA SOSTENERE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGRAMMA						
A.1) Attività di sviluppo	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
A.1.1 Personale (dettaglio in tab. 2)						
Totale A.1.1						
A.1.2 Spese generali (in misura non superiore al 30% del costo del personale)						
Totale A.1.2						
A.1.3 Strumenti e attrezzature						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.1.3						
A.1.4 Acquisizione servizi di consulenza						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.1.4						
A.1.5 Materiali e forniture						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.1.5						
Totale generale						
A.2) Attività di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
A.2.1 Personale (dettaglio in tab. 2)						
Totale A.2.1						
A.2.2 Spese generali (in misura non superiore al 30% del costo del personale)						
Totale A.2.2						
A.2.3 Strumenti e attrezzature						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.2.3						
A.2.4 Acquisizione servizi di consulenza						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.2.4						
A.2.5 Materiali e forniture						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.2.5						
Totale generale[18]						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA						
	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						

[18] Il totale delle spese per attività di ricerca non può eccedere il 50% del totale delle spese del programma.

Tab. 2

DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE[19] ADDETTO AL PROGRAMMA			
Qualifica	N° addetti	N° ore totali previste	Costo totale
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

Le previsioni di realizzazione temporale del programma

RIPARTIZIONE TEMPORALE E PER AREE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA						
Spese relative ad aree 87.3 a)						
	Costo agevolabile	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
Spese relative ad aree 87.3 c)						
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
Spese relative ad altre aree						
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
Totale spese suddivise per anno						
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
% annua						
% progressiva						

Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma proposto (descrivere le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la relativa capacità di accesso al credito)

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA						
	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)
FABBISOGNI						
Spese ammissibili[20]						
IVA						
Totale						
FONTI DI COPERTURA						
Eccedenza fonti anno precedente						
Apporto di mezzi propri						
Erogazioni finanz.agevolato						
Erogazioni contributo alla spesa						
Debiti verso fornitori						
Cash-flow						
(Altro ………)						
Totale						

[19] Il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali

[20] (Al netto dei totali A.1.1, A.1.2, A.2.1 ed A.2.2 della Tabella 1)

E. Previsioni degli investimenti e della loro copertura finanziaria, relativi alla industrializzazione dei risultati del programma di sviluppo sperimentale e conseguente previsione delle positive ricadute economiche

Descrizione degli investimenti necessari per l'industrializzazione e piano finanziario per la loro copertura

PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
	Importi
Progettazione e studi	
Suolo aziendale	
Opere murarie ed assimilate	
Macchinari, impianti ed attrezzature	
Totale	
FONTI DI COPERTURA	
Mezzi propri	
Finanziamenti a M/L termine	
(Altro……..)	
Totale	

ALTRA DOCUMENTAZIONE

- Certificato iscrizione Camera di Commercio, "con dicitura antimafia"
- Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi approvati
- Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo, presentate negli ultimi quattro anni su leggi agevolative statali e/o regionali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO
relativa alla dimensione di Impresa

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[21]: .... forma giuridica: ....
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... , e-mail: ....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

che l'Impresa possiede i requisiti di piccola e media impresa come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM del 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[22]

……………………………………………

[21] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.
[22] Sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'art. 38 allegando fotocopia di documento di identità

ALLEGATO *2*

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T.)
ART. 14 DELLA LEGGE 46/82

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Modulistica per la domanda delle agevolazioni presentata congiuntamente da più proponenti

Modulo per la domanda delle agevolazioni presentato congiuntamente da più proponenti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T.) ISTITUITO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 46/82

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA CONCESSIONARIA
(accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
per il tramite del Gestore: ....
Via .... n. ....
....

N. Programma:

bollo

I sottoscritti
1.:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: ....forma giuridica:..
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... , e-mail: ....

2.:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[2]: ....forma giuridica:..
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... , e-mail: ....

CHIEDONO

ai sensi della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008, l'intervento del Fondo per l'Innovazione Tecnologica sotto forma di finanziamento agevolato ovvero di contributo in conto interessi, oltre che

[1] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.
[2] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.

sotto forma di un eventuale contributo alla spesa, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale avente per titolo[3] ....

....

dal costo complessivo[4] previsto di € .... e così ripartito tra i soggetti partecipanti:

1.:..costo complessivo di € ....

2.:..costo complessivo di € ....

e per il quale le spese generali richieste ammontano al ………%[5] delle spese sostenute per il personale.

I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DESIGNANO (SI ❑ NO ❑)

il/la[6] .... denominazione ....

quale capofila del suddetto programma con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero, con il Gestore e con il Soggetto finanziatore.

DICHIARANO

ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti o procuratori delegati che i soggetti predetti:

a) rientrano tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 della Direttiva MSE del 10 luglio 2008, pubblicata in G.U. n. 212 del 10 settembre 2008;
b) non sono sottoposti a procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) non risultano morosi in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 46/1982;
d) non sono qualificabili "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
e) non si trovano nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) non sono stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte dell'impresa;
g) non si trovano nella condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico la restituzione;
h) non hanno richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici.

ALLEGANO

---

[3] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma, riportando in premessa:
- il comma dell'art.3 del Decreto a cui si indirizza il programma (art.3 comma 1 per programmi di sostituzione e/o eliminazione delle sostanze estremamente preoccupanti; art.3 comma 3 per programmi comportanti una significativa riduzione quantitativa delle medesime sostanze nei prodotti e nei processi produttivi ovvero una significativa riduzione dei rischi di esposizione alle medesime sostanze in ambiente di lavoro);
- la sostanza chimica – di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 – alla sostituzione, eliminazione o riduzione della quale il programma è destinato ovvero nei cui confronti è volto il programma per una significativa riduzione dei rischi di esposizione in ambiente di lavoro.

[4] Tutti gli importi devono essere espressi in unità di Euro e al netto di IVA.

[5] Tale percentuale non potrà in alcun caso essere superiore al 30%.

[6] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.

❑ Schede Tecniche complete per ciascuno dei soggetti partecipanti, oltre ad una Scheda riferita all'intero programma.
❑ Piano di sviluppo
❑ Sintesi numerica del Piano di sviluppo
❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa per ciascuno dei soggetti partecipanti
❑ Altra documentazione (allegare elenco riepilogativo)

I sottoscritti dichiarano altresì di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[7]
……………………………………………

Timbro e firma
……………………………………………

[7] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38.3 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopie dei documenti di identità

SCHEDA TECNICA

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE[8]

A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T.) ISTITUITO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 46/82

A - DATI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE

A1 - Denominazione: .... forma giuridica: ....

Organismo di Ricerca ❑ opta, per l'intervento, alla sola forma del contributo diretto alla spesa.. SI ❑ .. NO ❑

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....

via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A4 - Sede amministrativa nel Comune di:.. prov.: .... CAP: ....

via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso:.. M ❑ ..... F ❑

Titolarità femminile[9].. SI ❑ .. NO ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....

(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A12 - Dimensione del soggetto richiedente[10] come risultante dalla dichiarazione allegata[11]:....PI ❑ ...... MI ❑ ....GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera ?:.......................... SI ❑ .. NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese.. SI ❑ .. NO ❑

In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza:......................... ....

....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale		Esercizio precedente		Due esercizi precedenti	
(n. unità)	Totale:	Di cui donne:	Totale:	Di cui donne:	Totale:	Di cui donne:
Dirigenti						
Impiegati						
Operai						
Categorie speciali						
Totale						

---

[8] Nella compilazione della presente Scheda Tecnica e del relativo Piano di sviluppo tutti gli importi sono espressi in unità di EURO e al netto di IVA.

[9] Per il riconoscimento della titolarità femminile si deve verificare:
- per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna;
- per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale;
- per le società di capitali: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

[10] Ai fini della compilazione della presente scheda la Micro Impresa è assimilata alla Piccola Impresa

[11] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale		Esercizio precedente		Due esercizi precedenti	
(n. unità)	Totale:	Di cui donne:	Totale:	Di cui donne:	Totale:	Di cui donne:
Dirigenti						
Impiegati						
Operai						
Categorie speciali						
Totale						

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 - Responsabile tecnico del programma è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....
incarico ricoperto nell'azienda[12]: ....

A19 - Incaricato del soggetto richiedente per la pratica è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....

A20 Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: ..... A3 ❑ ....A4 ❑ ....Seguente indirizzo □
comune: .... prov.: .... CAP: .... via e n. civ.: ....

A21 - Soggetto finanziatore: ....
(<u>ATTENZIONE</u>: indicare solo per programmi comportanti costi ammissibili pari o superiori a 3 milioni di Euro)
Agenzia: .... IBAN: ....

<u>B - DATI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE</u>

TITOLO[13]: ....
TEMA (sintesi[14] delle finalità del programma): ....
....
....
....

B1 - Attività alla quale è finalizzato lo svolgimento del programma:

B1.1 - Settore prevalente[15]: ....

B1.2 - Comparto prevalente[15]: ....

[12] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico

[13] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma, <u>riportando in premessa:</u>
- <u>il comma dell'art.3 del Decreto a cui si indirizza il programma</u> (art.3 comma 1 per programmi di sostituzione e/o eliminazione delle sostanze estremamente preoccupanti; art.3 comma 3 per programmi comportanti una significativa riduzione quantitativa delle medesime sostanze nei prodotti e nei processi produttivi ovvero una significativa riduzione dei rischi di esposizione alle medesime sostanze in ambiente di lavoro);
- <u>la sostanza chimica</u> – di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 – alla sostituzione, eliminazione o riduzione della quale il programma è destinato ovvero nei cui confronti è volto il programma per una significativa riduzione dei rischi di esposizione in ambiente di lavoro.

[14] Non meno di 5 e non più di 10 righe

[15] Il settore e il comparto, richiesti ai fini statistici, sono da individuare nell'ambito del punto 4 delle linee guida allegate riportate in appendice

B2 - Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il programma:

1. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....
2. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....
3. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....

B3 - Date previste relative al programma[16]:

B3.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma: ……../........./……..

B3.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: ……../........./……..

B4 - Costi del programma (in Euro e al netto dell'IVA) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

COSTI	Sostenuti in aree 87.3.a)	Sostenuti in aree 87.3.c)	Sostenuti in altre aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo				
A.2) Attività di ricerca				
TOTALE				

B5 - Suddivisione dei costi di cui al punto B4 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma e per area geografica di localizzazione:

Aree	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
ex art. 87.3.a					
ex art. 87.3.c					
Altre aree					
Totale					

B6 - Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B6.1 - Si richiede l'anticipazione (ATTENZIONE: solo per PI e MI): ....SI ❑ .... NO ❑
nella misura percentuale del totale delle agevolazioni spettanti pari al: ....% ... (max 25%)

B6.2 Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:

S.A.L	1°	2°	3°	4°
Anno				
%				

B6.3 - Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8): ....

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[17]: .... forma giuridica: ....
denominazione: ....

[16] La data di avvio a realizzazione del programma dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione
[17] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.

e in veste di capofila designato in relazione al programma di sviluppo sperimentale congiunto, ...SI ❑........... NO ❑
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

che il Modulo per la domanda delle agevolazioni, la presente Scheda Tecnica, composta di n. X fogli, compreso il presente, e numerati progressivamente da 1 a X, e l'altra documentazione a corredo della Domanda (Piano di Sviluppo e dichiarazioni sostitutive di atto notorio) sono conformi a quelle fornite telematicamente e corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[18]

……………………………………………

[18] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38.3 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di documento di identità

PIANO DI SVILUPPO

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

A. Soggetto proponente

- Presentazione del soggetto proponente;
  (Forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, campo di attività)
- Vertice e management aziendale;
  (Indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
- Elementi per la dimostrazione del requisito della stabile organizzazione in Italia;
  (Indicare l'ubicazione e l'attività svolta in tutte le unità produttive gestite dal soggetto proponente)
- Descrizione della struttura organizzativa e produttiva;
  (Indicare il tipo di struttura organizzativa e produttiva di cui dispone il soggetto proponente, e di eventuali specifiche strutture preposte alle attività di ricerca e sviluppo; composizione, quantitativa e qualitativa dell'intero organico aziendale)
- Descrizione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente con riferimento agli ultimi due esercizi ed a quello in corso.

B. Settore di attività e caratteristiche del mercato

- Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo;
- Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti;
- Dimensioni ed andamento del mercato sia nazionale che estero;
- Posizione del soggetto proponente nel mercato e previsioni per il successivo triennio con indicazione della propria clientela attuale e potenziale;
- Descrizione del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute.

C. Programmi aziendali nel medio periodo per la valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto di Stato
(Questa sezione non deve essere compilata da Micro, Piccole e Medie Imprese qualora l'importo di aiuto sia inferiore a 7,5 milioni di Euro)

- Indicare l'evoluzione, nell'ultimo triennio e nel periodo di svolgimento del programma proposto, delle spese di ricerca e sviluppo, del numero delle persone che si dedicano alle attività di R & S, del fatturato e del rapporto tra spese di R & S e fatturato, secondo il seguente prospetto)

	Media valori dell'ultimo triennio	Media prevista nel periodo del programma
Spese di R & S		
Addetti alle attività di R & S		
Fatturato		
Spese R & S / fatturato		

- In particolare deve essere dimostrato, almeno uno dei seguenti elementi, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate, rispettivamente, dalla presenza e dall'assenza di aiuti:
  a) aumento delle dimensioni del programma: aumento dei costi totali del programma (senza diminuzione delle spese sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di ricerca e sviluppo (RS);

<table>
<tr><td rowspan="4">a. Aumento delle dimensioni del programma</td><td>Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento dei costi totali del programma a carico dell'impresa (senza diminuzione delle spese sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l'agevolazione) corredata dalla seguente tabella.</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Costi previsti per il programma in assenza della agevolazione</th><th rowspan="2">Costi previsti per il programma in presenza della agevolazione</th><th colspan="2">differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di persone dell'impresa assegnate al programma di RSI corredata dalla seguente tabella.</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">n. persone impegnate nel programma in assenza della agevolazione</th><th rowspan="2">n. persone impegnate nel programma in presenza dell'agevolazione</th><th colspan="2">differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

e / o

b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma; un programma più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati);

b. Aumento della portata	*Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma; un programma più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati).*

e / o

c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

<table>
<tr><td rowspan="2">c. Aumento del ritmo</td><td>Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi la riduzione dei tempi per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza agevolazione corredata della seguente tabella:</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Tempi previsti in assenza della agevolazione</th><th rowspan="2">Tempi previsti in presenza della agevolazione</th><th colspan="2">differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>mesi</td><td>mesi</td><td>mesi</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

e / o

d) aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale di RS da parte del soggetto richiedente l'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese di RS sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto al fatturato totale.

<table>
<tr><td rowspan="4">d. Aumento dell'importo totale della spesa di RSI</td><td>Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento della spesa totale di RSI da parte del richiedente l'agevolazione; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (<u>senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi)</u>; aumento delle spese di RSI sostenute dal richiedente l'agevolazione rispetto al fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato, corredata delle seguenti tabelle:</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Spesa totale di RSI dell'impresa nel periodo di realizzazione del programma, in assenza dell'agevolazione</th><th rowspan="2">Spesa totale di RSI dell'impresa nel periodo di realizzazione del programma, in presenza dell'agevolazione</th><th colspan="2">differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Risorse stanziate per la realizzazione del programma in assenza dell'agevolazione</th><th rowspan="2">Risorse stanziate per la realizzazione del programma in presenza dell'agevolazione</th><th colspan="2">differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Rapporto spese RSI rispetto al fatturato totale dell'impresa in assenza dell'agevolazione</th><th rowspan="2">Rapporto spese RSI rispetto al fatturato totale dell'impresa in presenza dell'agevolazione</th><th>differenza</th></tr>
<tr><th>Valori %</th></tr>
<tr><td>%</td><td>%</td><td>%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

D. Programma proposto per le agevolazioni

- Titolo;
- Tema generale del programma;
  (Descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella comparativa gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente)
- Obiettivo finale del programma
  (Descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste)
- Tempi e luoghi di realizzazione del programma
  (indicare: durata in mesi del programma); data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sarà svolto)
- Attività del programma
  (Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, del programma, articolate in sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categoria – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste)
- Elementi di validità del programma
  (Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma)
- Parametri di verifica dei risultati del programma
  (Descrivere le modalità di verifica del raggiungimento dei principali obiettivi del programma)
- Ricaduta degli effetti del programma
  (Descrivere i vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente; descrizione degli effetti del programma in termini occupazionali, di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi)
- Effetti di miglioramento ambientale
  (Descrivere gli eventuali miglioramenti ambientali, ivi compresi l'ambiente e le condizioni di lavoro, nonché i risparmi energetici indotti dal programma)

SINTESI NUMERICA DEL PIANO DI SVILUPPO

Le spese del programma

Tab. 1

A) PIANO DELLE SPESE DA SOSTENERE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGRAMMA						
A.1) Attività di sviluppo	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
A.1.1 Personale (dettaglio in tab. 2)						
Totale A.1.1						
A.1.2 Spese generali (in misura non superiore al 30% del costo del personale)						
Totale A.1.2						
A.1.3 Strumenti e attrezzature						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.1.3						
A.1.4 Acquisizione servizi di consulenza						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.1.4						
A.1.5 Materiali e forniture						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.1.5						
Totale generale						
A.2) Attività di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
A.2.1 Personale (dettaglio in tab. 2)						
Totale A.2.1						
A.2.2 Spese generali (in misura non superiore al 30% del costo del personale)						
Totale A.2.2						
A.2.3 Strumenti e attrezzature						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.2.3						
A.2.4 Acquisizione servizi di consulenza						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.2.4						
A.2.5 Materiali e forniture						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.2.5						
Totale generale[19]						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA						
	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						

[19] Il totale delle spese per attività di ricerca non può eccedere il 50% del totale delle spese del programma.

Tab. 2

DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE[20] ADDETTO AL PROGRAMMA			
Qualifica	N° addetti	N° ore totali previste	Costo totale
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

Le previsioni di realizzazione temporale del programma

RIPARTIZIONE TEMPORALE E PER AREE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA						
Spese relative ad aree 87.3 a)						
	Costo agevolabile	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
Spese relative ad aree 87.3 c)						
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
Spese relative ad altre aree						
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
Totale spese suddivise per anno						
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
% annua						
% progressiva						

Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma proposto (descrivere le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la relativa capacità di accesso al credito)

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA						
	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)
FABBISOGNI						
Spese ammissibili[21]						
IVA						
Totale						
FONTI DI COPERTURA						
Eccedenza fonti anno precedente						
Apporto di mezzi propri						
Erogazioni finanz.agevolato						
Erogazioni contributo alla spesa						
Debiti verso fornitori						
Cash-flow						
(Altro ………)						
Totale						

[20] Il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali

[21] (Al netto dei totali A.1.1, A.1.2, A.2.1 ed A.2.2 della Tabella 1)

E. Previsioni degli investimenti e della loro copertura finanziaria, relativi alla industrializzazione dei risultati del programma di sviluppo sperimentale e conseguente previsione delle positive ricadute economiche

Descrizione degli investimenti necessari per l'industrializzazione e piano finanziario per la loro copertura

PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
	Importi
Progettazione e studi	
Suolo aziendale	
Opere murarie ed assimilate	
Macchinari, impianti ed attrezzature	
Totale	
FONTI DI COPERTURA	
Mezzi propri	
Finanziamenti a M/L termine	
(Altro……..)	
Totale	

ALTRA DOCUMENTAZIONE

- Certificato iscrizione Camera di Commercio, "con dicitura antimafia"
- Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi approvati
- Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo, presentate negli ultimi quattro anni su leggi agevolative statali e/o regionali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO relativa alla dimensione di Impresa

Il/La sottoscritto/a: ....

nato/a a: .... il: ....

Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[22]: .... forma giuridica:................

denominazione: ....

con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....

via e n. civ.: ....

tel.: ...., fax: .... , e-mail: ....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

che l'Impresa possiede i requisiti di piccola e media impresa come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM del 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[23]

……………………………………………

[22] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.

[23] Sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'art. 38 allegando fotocopia di documento di identità

ALLEGATO *3*

Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero

1) **CENTROBANCA Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.**, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

- Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.
- Tercas – Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A.
- Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per azioni a r. l.
- Credito Valtellinese Soc. Coop. a r. l.
- Credito Siciliano S.p.A.
- Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.
- Credito Artigiano S.p.A.
- Banca Carige Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A.
- Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per Azioni
- Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r. l.
- Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. per azioni
- Banca Nuova S.p.A.
- Interbanca S.p.A.
- Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per azioni
- Banca Italease S.p.A.
- Banca Intesa Mediocredito S.p.A.
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. a r. l.
- Banca Nazionale del Lavoro

2) **UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.** – Gruppo Bancario Unicredit;

3) **MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.**, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Banca Toscana S.p.A.
- CaRiPrato – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
-

4) **PROMINVESTMENT S.p.A. in LIQUIDAZIONE,** in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

- Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r. l.
- ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
- Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
- Banca delle Marche S.p.A.
- Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.A.
- Unicredit corporate banking S.p.A.
- Efibanca S.p.A.
- Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;

5) **INTESA SANPAOLO S.p.A.,** in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

- BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo
- Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
- Cassa di Risparmio del Veneto
- Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (Carisbo)
- Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
- Banca dell'Adriatico S.p.A.
- Banco di Napoli S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A..

09A03761

DECRETO 16 marzo 2009.

Sdemanializzazione delle aree del prog. n. 39/40/6007 - Infrastrutture del nucleo industriale di Contursi Terme «C».

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
LEGGE N. 289/2002, ART. 86

Vista la convenzione in data 15 settembre 1982 intercorsa tra il Ministro designato - Concedente - ed il Consorzio CO.*INFRA* - Concessionario, con cui sono state disciplinate le modalità e fissati i compensi per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione relative al nucleo industriale di Contursi;

Visto l'atto aggiuntivo del 21 luglio 1983 con cui il Ministro designato ha affidato allo stesso Consorzio la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture relative al nucleo industriale di Contursi «A» e «C» per l'importo di L. 25.000.000.000;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 1983 del Ministro designato con cui è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo per l'importo di L. 28.548.793.372;

Visti i decreti ministeriali del 24 febbraio 1984, 28 gennaio 1985, 10 aprile 1985, 9 settembre 1985, 25 febbraio 1986 e 20 febbraio 1988 con cui sono state approvate n. 16 perizie di varianti tecniche e suppletive che hanno elevato l'importo della concessione a L. 37.083.240.606;

Vista la D.C.G. n. 3565 del 29 aprile 1992 con cui il Comitato della gestione della soppressa «Agenzia» ha approvato, in linea tecnica, la perizia di assestamento di L. 244.263.268;

Visto che con la suddetta D.C.G. n. 3565 del 29 aprile 1992 l'importo totale del progetto è stato determinato in L. 38.573.816.734;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 104/GST/MICA del 2 novembre 1993 con cui è stato approvato l'impegno economico di L. 244.263.268, come da D.C.G. n. 3565 del 29 aprile 1992 della soppressa «Agenzia»;

Vista la nota n. 8861 del 13 luglio 1995 con cui il Genio civile di Salerno ha comunicato alla sezione staccata di Salerno del Ministero delle finanze che si poteva accogliere l'istanza presentata dal concessionario intesa ad ottenere la sdemanializzazione del terreno posto in destra del fiume Sele e costituente ex alveo del suddetto corso d'acqua, in quanto le aree demaniali erano delimitate da muri spondali che avevano definitivamente sistemato il corso d'acqua nel tratto interessato;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 73/GST/MICA con cui è stata impegnata l'ulteriore somma di L. 226.188.676 nell'ambito dell'atto di transazione globale del 26 marzo 1996 stipulata con il concessionario CO.*INFRA*;

Visto il decreto n. 188/GST/MICA del 27 novembre 1996 con cui è stato approvato il collaudo relativo ai lavori di cui trattasi;

Visto il decreto n. 155/GST/MICA del 2 luglio 1999 con cui è stata trasferita al Consorzio ASI di Salerno l'area industriale di Contursi Terme «C»;

Vista la nota n. 1.010.672 del 1° giugno 2001 con cui il Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha sollecitato l'Agenzia del demanio a provvedere alla formale sdemanializzazione dell'area ricadente nel nucleo industriale di Contursi in quanto la stessa non era più necessaria agli scopi per cui era sorto il vincolo demaniale;

Viste le note numeri 2015/01 del 1° agosto 2001 e 3579 del 9 settembre 2001 con cui il responsabile della filiale di Salerno dell'Agenzia del demanio ha inoltrato le suddette richieste di sdemanializzazione alla Direzione centrale per i servizi immobiliari della Direzione gestione demanio di Roma, chiedendo definitive disposizioni e/o eventuali istruzioni al riguardo;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), ha previsto la nomina di un Commissario *ad Acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 maggio 2003, con cui è stato nominato il Commissario *ad Acta*, previsto dal citato art. 86 della legge n. 289/2002;

Vista la nota n. 1068934 del 4 marzo 2004 con cui il Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha inoltrato un ulteriore sollecito alla filiale di Salerno dell'Agenzia del demanio affinché provvedesse alla formale sdemanializzazione dell'area individuata nei mappali del comune di Contursi in quanto non era più necessaria agli scopi per cui era sorto il vincolo demaniale e per cui, di fatto, si è verificata un implicita sdemanializzazione che ha assimilato l'area in bene patrimoniale dello Stato;

Vista la nota n. 1071808 del 15 ottobre 2004 con cui il Dirigente dell'ufficio B5 ha ribadito alla Direzione centrale area operativa dell'Agenzia del demanio di Roma che era necessario procedere all'*iter* di sdemanializzazione;

Visto il decreto del 21 dicembre 2005 del Ministro delle attività produttive con cui, a completamento del programma complessivo di attività ed in aggiunta alle funzioni già trasferite con il decreto ministeriale 21 febbraio 2003, sono state trasferite al Commissario *ad Acta* tutte le restanti attività connesse con la infrastrutturazione ex art. 32 legge n. 219/1981 di cui al comma 1, art. 86, legge n. 289/2002 e relative dotazioni finanziarie, ad eccezione del contenzioso, che rimane presso i competenti uffici ministeriali;

Considerato che è stata conclusa la ricognizione documentale, da parte dell'Ufficio commissariale, degli atti già di competenza D.G.C.I.I. del M.S.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 con cui è stato approvato il regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che il terreno *de quo* non è più necessario ai fini connessi alla sua natura, essendosi di fatto verificata una implicita sdemanializzazione, come risulta dalla citata attestazione del Genio civile di Salerno n. 8861 del 13 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Le aree demaniali nell'ambito della perimetrazione consortile dell'agglomerato industriale di Contursi Terme «C» sono da considerarsi non più demaniali in quanto dette superfici di terreno risultano implicitamente sdemanializzate.

Le predette aree sono così distinte in catasto a seguito di tipi di frazionamento regolarmente approvati:

comune di Contursi Terme, foglio n. 24, particella n. 565 di mq 9.567;

comune di Contursi Terme, foglio n. 24, particella n. 584 di mq 2.576.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, a cura del concessionario CO.*INFRA*, in esenzione di bollo, diritti ed imposte ex art. 70 decreto legislativo n. 76/1990, a favore del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2009

Il Commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

09A03757

DECRETO 17 marzo 2009.

Acquisizione di beni immobili al patrimonio dello Stato e trasferimento del diritto di proprietà di infrastrutture del Nucleo industriale di Calitri, prog. n. 39/40/60067.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
LEGGE N. 289/2002, ART. 86

Vista la Convenzione in data 27 settembre 1982 e successivi atti aggiuntivi con cui il Ministro designato - Concedente - ha affidato la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri all'Associazione Temporanea d'Imprese I.C.L.A. S.p.A. ed altre - Concessionario;

Vista la delibera CIPE in data 8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1983, con cui il Concedente è stato autorizzato ad includere alcune opere esterne, funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui al predetto art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del Ministro designato in data 12 luglio 1984 con cui è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati fissati i termini di inizio e completamento dei lavori e delle procedure espropriative;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, nonché dell'art. 14 comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha convertito il decreto-legge n. 333/1992, l'approvazione del progetto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera e produce gli effetti di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e s.m. e i.;

Visto il decreto n. 373/GST/MICA del 30 dicembre 1998 con cui è stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative, con scadenza al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto n. 146/GST/MICA del 24 giugno 1999 con cui sono state approvate le risultanze del collaudo finale riferito ai soli lavori, risultando escluse dalle competenze della Commissione di collaudo le verifiche relative al completamento delle procedure espropriative;

Visto il decreto n. 93/GST/MICA del 7 agosto 2000 con cui è stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative di ulteriori dodici mesi, sino alla data del 31 agosto 2001;

Visto il decreto n. 84/B5/AP del 27 luglio 2001 con cui è stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative di ulteriori dodici mesi, sino alla data del 31 agosto 2002;

Visto il decreto n. 37/B5/MAP del 6 giugno 2002 con cui è stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative di ulteriori dodici mesi, sino alla data del 31 agosto 2003;

Visto il decreto n. 65/B5/MAP dell'11 giugno 2003 con cui è stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative di ulteriori dodici mesi, sino alla data del 31 agosto 2004;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale al comma 2 dell'art. 86 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003, con cui è stato nominato il Commissario *ad Acta*;

Considerato che, a seguito di verifiche preliminari effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, sono risultate sussistere opere di viabilità ricadenti nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002, e di cui appresso;

Considerato che l'ufficio B5 della D.G.C.I.I. del M.A.P. ha, quindi, individuato definitivamente le opere oggetto di revoca di cui al citato comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002;

Visto il decreto del 21 dicembre 2005 del Ministro delle attività produttive con cui sono state trasferite al Commissario *ad Acta* tutte le restanti attività connesse con la

infrastrutturazione ex art. 32, legge n. 219/1981 di cui al comma 1, art. 86, legge 289/2002 e relative dotazioni finanziarie, ad eccezione del contenzioso che rimane presso i competenti uffici ministeriali;

Visto il decreto n. 13/B5/MAP del 17 marzo 2006 del Ministero delle attività produttive con cui è stata revocata la concessione per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri - prog. n. 39/40/6006, assentita all'A.T.I. ICLA S.p.A. ed altre, oggi I.C.L.A. S.p.A. in liquidazione, fatto salvo, giusta art. 23 della citata Convenzione ed ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, il diritto di questo Ministero al risarcimento di danni nei confronti dell'I.C.L.A. S.p.A. in liquidazione;

Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui il Ministero delle attività produttive ha cambiato denominazione in Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto n. 67/B5/MSE del 28 novembre 2006 del Dirigente dell'ufficio B5 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del M.S.E. con cui sono state trasferite al Commissario *ad Acta* le dotazioni finanziarie relative al progetto in argomento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225 con cui è stato approvato il regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto dell'indisponibilità della competente prefettura di occuparsi delle procedure espropriative in questione, stante l'intervenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

Visto il parere del 25 febbraio 2008 del Consigliere giuridico del Ministero circa la competenza all'emanazione del decreto di esproprio da parte dell'autorità espropriante, nella specie, del Commissario *ad Acta*;

Visto che il Concessionario, giusta richiamata Convenzione di concessione, in nome e per conto dell'amministrazione, ha provveduto ad occupare in via d'urgenza i seguenti immobili: terreni ubicati nel comune di Calitri, al foglio di mappa n. 61, particella n. 546, di proprietà della ditta Cestone Francesca, e particelle numeri 1212 (ex 533) e 554, di proprietà della ditta eredi Cerreta Pietro e Cestone Maria Angela;

Considerato che l'utilizzo di cui sopra si è concretato nella realizzazione su detta area dell'Opera pubblica denominata Nucleo industriale di Calitri;

Considerato, altresì, che l'utilizzo e la modifica delle suddette aree sono intervenute per ragioni di pubblico interesse, ma in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;

Visto che in data 13 aprile 1984 l'allora ditta proprietaria delle particelle numeri 1212 (ex 533) e 554 del foglio n. 61 in agro di Calitri, signori Cerreta Pietro e Cestone Maria Angela, ha accettato le indennità offerte e dichiarato la propria disponibilità a convenire la cessione bonaria della particella n. 1212 (ex 533) per mq 580 e n. 554 per mq 3.200, al prezzo di euro 9.852,55;

Considerato che, in base a detto accordo, recepito dal Raggruppamento temporaneo di Imprese Icla-Fimtec-Edilimpianti-Dioguardi, è stato corrisposto ai signori Cerreta Pietro e Cestone Maria Angela l'80% del prezzo pattuito ammontante ad euro 7.882,04 ed è stato depositato presso il Servizio della Cassa depositi e prestiti della Direzione provinciale del tesoro di Avellino il restante 20%, pari ad euro 1.970,51, con polizze numeri 35579 e 35592, entrambe del 30 giugno 1985, ma non si è mai formalizzato in atto notarile e/o decreto definitivo di esproprio il trasferimento della proprietà in favore del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che il Concessionario revocato dal M.A.P. ha provveduto a determinare l'indennità di espropriazione ai sensi delle norme vigenti ed in particolare delle leggi n. 865/1971, n. 385/1980, n. 219/1981, n. 80/1984, n. 42/1985, n. 12/1988, n. 47/1988 e n. 158/1991;

Visto che in data 31 gennaio 2004 la ditta proprietaria della particella n. 546 del foglio n. 61 di mq 3.151 in agro di Calitri, sig.ra Cestone Francesca, ha sottoscritto una bonaria composizione con la ICLA Costruzioni Generali S.p.A. a seguito della sentenza n. 3250/02, depositata in data 6 novembre 2002, con cui la Corte d'appello di Napoli ha condannato la ICLA al pagamento della somma di euro 218.745,70 in favore della sig.ra Cestone Francesca;

Visto che, in base a detto accordo, recepito dal Raggruppamento temporaneo di imprese Icla-Fimtec-Edilimpianti-Dioguardi, è stato corrisposto alla sig.ra Cestone Francesca l'importo complessivo di euro 220.920,11 di cui euro 50.000,00 a mezzo di due assegni bancari rispettivamente di euro 35.000,0 e di euro 15.000,00 in data 18 dicembre 2003, euro 10.000,00 a mezzo assegno circolare in data 11 febbraio 2004, euro 10.000,00 a mezzo assegno circolare in data 23 marzo 2004, euro 20.000,00 a mezzo assegno circolare in data 4 agosto 2004, euro 64.372,57 mediante incasso di cinque effetti cambiari all'ordine della sig.ra Cestone Francesca in data 20 aprile 2004, euro 64.372,57, oltre gli interessi legali maturati sulle suddette somme, pari ad euro 2.174,97, mediante incasso di cinque effetti cambiari all'ordine della sig.ra Cestone Francesca in data 30 giugno 2004, ma non si è mai formalizzato in atto notarile e/o decreto definitivo di esproprio il trasferimento della proprietà in favore del Ministero dello sviluppo economico;

Valutati i contrapposti interessi;

Considerato che permanevano gli scopi di pubblico interesse che avevano giustificato e motivato l'utilizzo dei beni in parola;

Considerato che all'utilizzo senza titolo dei suddetti beni doveva comunque darsi una corretta definizione, mediante l'acquisizione degli stessi al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto n. 458 del 23 luglio 2008 del Commissario ad Acta con cui sono state acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico, per le motivazioni indicate, i beni immobili sopra descritti autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà;

Visto che il suddetto decreto, a cura e spese del Consorzio ASI di Avellino, è stato debitamente notificato agli interessati in data 31 ottobre 2008, registrato all'Agenzia delle entrate il 27 ottobre 2008 al n. 994 della serie 1 e trascritto e volturato all'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Avellino - Servizio di pubblicità immobiliare - in data 3 ottobre 2008 al numero di registro generale n. 23222 ed al numero di registro particolare n. 17715;

Visto l'art. 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002;

Decreta:

Art. 1.

Con decreto n. 458 del 23 luglio 2008 del Commissario ad Acta, debitamente notificato, registrato, trascritto e volturato a cura e spese del Consorzio ASI di Avellino, sono state acquisiti al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico i beni immobili di seguito descritti, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà:

comune di Calitri, foglio n. 61, particella n. 1212 (ex 533) di Ha 00.05.80;

comune di Calitri, foglio n. 61, particella n. 554 di Ha 00.32.00;

comune di Calitri, foglio n. 61, particella n. 546 di Ha 00.31.51.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Roma, 17 marzo 2009

Il Commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

09A03758

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2008.

Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 17 dicembre 2007, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino del settore termale»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 della medesima legge, che demanda al Ministro della sanità di individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2001, n. 152 che individua, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le patologie per le quali è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale in quelle indicate nell'elenco approvato con decreto 15 dicembre 1994 dal Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che ha ricompreso l'Assistenza termale nel livello di assistenza: Assistenza distrettuale;

Visto l'art. 4-*bis* della legge 15 giugno 2002, n. 112 che istituisce una apposita commissione per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute;

Vista la nota 12 ottobre 2005 protocollo n. 25775/DG-PROG/1.P con cui il Ministro della salute *pro tempore*, preso atto dei compiti che il citato art. 4-*bis* della legge n. 112/2002 assegna alla Commissione, manifesta l'opportunità che dell'aggiornamento del decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» sia investita la Commissione stessa;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2008 n. 54 di proroga, fino al 31 dicembre 2008, del termine previsto dall'articolo unico del decreto del Ministro della sanità 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2006, relativo all'individuazione delle patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Preso atto che la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 112/2002, pur avendo avviato la relativa istruttorio tecnica non ha ad oggi ha formulato la proposta dell'elenco di patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dall'articolo unico del decreto del Ministro della sanità 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2007 citato in premessa, relativo all'individuazione delle patologie per le quali, a sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 135

09A03765

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Leila Paola Chantal Broggi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Leila Paola Chantal Broggi, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Doctor of physical therapy» conseguito negli U.S.A. ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Doctor of physical therapy» conseguito in data 3 settembre 2004 presso la «Loma Linda University» (Stato della California - U.S.A.) dalla sig.ra Leila Paola Chantal Broggi, nata a Casablanca (Marocco) il 10 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

La sig.ra Leila Paola Chantal Broggi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03830

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Butler Claire Elisabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Butler Claire Elisabeth, cittadina britannica, ha chiesto il riconoscimento del titolo «International Beauty therapist's Diploma - Certificate in Epilation - Remedial Camouflage Diploma» conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art 5, comma, 1 lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1, lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 12 febbraio 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, ai fini del riconoscimento del titolo «International Beauty therapist's Diploma - Certificate in Epilation – Remedial Camouflage Diploma» per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata, svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di titolo «International Beauty therapist's Diploma - Certificate in Epilation - Remedial Camouflage Diploma» conseguito nel Regno Unito in data 27 settembre 2007, dalla sig.ra Butler Claire Elisabeth, nata a Newbury (Gran Bretagna) il 20 febbraio 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A03749

DECRETO 9 marzo 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Latina, in rappresentanza dei lavoratori del settore terziario (commercio).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto n. 41 del 10 maggio 2002, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Latina;

Visto il decreto n. 14 del 3 agosto 2006 con il quale il sig. Cicala Antonio è stato nominato componente del suddetto Comitato provinciale, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio;

Vista la lettera del 29 gennaio 2009, pervenuta a questo ufficio il 3 febbraio 2009, con la quale, il sig. Cicala Antonio, rassegna le proprie dimissioni dal predetto organismo collegiale;

Vista la nota del 26 febbraio 2009, pervenuta a questo Ufficio il 9 marzo 2009 con la quale la C.S.L. di Latina, designa in sua sostituzione il sig. Sulpizi Luigi, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore terziario (commercio);

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Sulpizi Luigi, nato a Priverno (Latina) il 6 maggio 1965 ivi residente in via della Stazione n. 55, è chiamato a far parte del Comitato provinciale I.N.P.S. di Latina, in rappresentanza dei lavoratori del settore terziario (commercio), in sostituzione del sig. Cicala Antonio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Latina, 9 marzo 2009

Il direttore provinciale: GUARINO

09A03760

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 febbraio 2009.

Modifiche delle date previste dall'articolo 10, comma 7, del decreto 8 agosto 2008, e successive modificazioni, in merito all'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2008, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2009, con il quale all'art. 10 è stato aggiunto il comma 7 relativo ai termini, per la campagna 2008/2009, da rispettare da parte di AGEA e delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta presentata da AGEA Coordinamento in data 5 febbraio 2009, e successiva integrazione del 9 febbraio 2009 intesa ad ottenere la proroga dei termini così come richiesto da alcune regioni;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla citata richiesta, avvalendosi dell'art. 11, comma 5, del citato decreto 8 agosto 2008, che, al fine di agevolare l'attuazione della misura e il pieno utilizzo delle risorse, consente di modificare le date indicate nel medesimo decreto senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui all'art. 10, comma 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2008, citato in premessa, sono differiti come segue:

a) il termine del 16 febbraio 2009 al 5 marzo 2009;

b) il termine del 18 febbraio 2009 al 10 marzo 2009.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 118

09A03754

DECRETO 11 marzo 2009.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Vista la nota del 5 febbraio 2009, del rappresentante della Euralis Semences, con la quale si comunica la denominazione ES Surplus;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta in quanto già approvata in Francia e in Portogallo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
11310	ES Surplus	200	HS	Euralis Semences - Francia

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 40, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A03799

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio Tutela Vini D.O.C. Bosco Eliceo, con sede in Ferrara, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela Vini D.O.C. Bosco Eliceo, con sede in Ferrara - via Borgoleoni, n. 11, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2004 di conferma del predetto incarico;

Vista la nota ministeriale n. 0006664 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 21 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Tutela Vini D.O.C. Bosco Eliceo, con sede in Ferrara, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 29 marzo 2001 e 22 novembre 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela Vini D.O.C. Bosco Eliceo, con sede in Ferrara, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo», conferito con i decreti ministeriali 29 marzo 2001 e 22 novembre 2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini D.O.C. Bosco Eliceo e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A03737

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria d.o.c.g., in Ragusa, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria, con sede in Ragusa - piazza Libertà, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine «Cerasuolo di Vittoria», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2004 di conferma del predetto incarico;

Vista la nota ministeriale n. 0006683 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di

rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 30 dicembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria d.o.c.g., con sede in Ragusa, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 29 marzo 2001 e 25 novembre 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria d.o.c.g., con sede in Ragusa, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria», conferito con i decreti ministeriali 29 marzo 2001 e 25 novembre 2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria d.o.c.g. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A03738

DECRETO 23 marzo 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Labam Sas», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 24 febbraio 2009 dal laboratorio Labam Sas, ubicato in Dolianova (Cagliari), Viale Dante n. 30/A, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio *Labam Sas*, ubicato in Dolianova (Cagliari), Viale Dante n. 30/A, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Farci Biagio.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

09A03766

DECRETO 27 marzo 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane – Ufficio delle dogane di Genova – Sezione operativa laboratorio chimico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 21 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2008 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Genova - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Genova, Via Rubattino n. 6 è stata rinnovata l'autorizzazione

al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 marzo 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 febbraio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova

l'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Genova - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Genova, Via Rubattino n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 28 febbraio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi trans isomeri	Reg. CEE 2568/1991 allegato Xa + Reg. CEE 1429/1992 punto 6
Acidita'	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Alcoli alifatici	Reg. CEE 2568/1991 allegato XIX + Reg. CEE 796/2002
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Eritrodiolo e uvaolo	Reg CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/95 28/03/95
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CEE 796/2002 + Reg. CE 640/2008

09A03842

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 marzo 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «La Sorgente», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Direttore generale prot. n. 2092 del 26 giugno 1995 con il quale la dott.ssa Lucia Anastasio veniva nominata Commissario Governativo per la gestione della cooperativa edilizia «La Sorgente» di La Spezia fino al 30 giugno 1996;

Visto il D.D. n. 3245 del 2 settembre 1999 con il quale veniva nominato Commissario Governativo per la gestione straordinaria della predetta cooperativa l'ing. Maurizio Modena in sostituzione della dott.ssa Lucia Anastasio fino al 30 settembre 2000;

Visto il D.D. n.793 del 30 luglio 2003 con il quale il geom. Luciano De Nicolo veniva nominato commissario Governativo per la gestione della suindicata cooperativa, in sostituzione dell'ing. Modena, fino al 31 luglio 2004;

Vista la relazione in data 14 giugno 2004 nella quale il Commissario Governativo, geom. Luciano De Nicolo, esponeva la necessità di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «La Sorgente» di La Spezia, essendo la stessa debitrice nei confronti dell'Erario di somme dovute al mancato pagamento di imposte e non essendo, pertanto, in grado di farvi fronte;

Vista la ministeriale n. B/76 del 4 novembre 2004 con la quale questo Ufficio chiedeva alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica il proprio parere in merito alla proposta di porre in liquidazione coatta amministrativa per insolvenza la cooperativa «La Sorgente» di La Spezia;

Visto il parere emesso nella seduta dell'11 gennaio 2007, nel quale la Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ha richiesto, prima di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa, un supplemento di istruttoria;

Vista la nota n. 22920 del 2 novembre 2007 con la quale questo Ufficio ha chiesto al Commissario Governativo ulteriori elementi di valutazione sullo stato di insolvenza della cooperativa;

Vista la nota in data 9 gennaio 2008 con la quale il geom. Luciano De Nicolo, oltre ad elencare dettagliatamente i debiti della Cooperativa in questione, ha rinnovata la richiesta di messa in liquidazione coatta della società;

Visto la ministeriale n. 5145 del 16 giugno 2008 con la quale questo Ufficio ha interessato nuovamente la Commissione centrale di vigilanza in merito al parere di porre in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa «La Sorgente» di La Spezia;

Visto il parere emesso in data 1º dicembre 2008 con il quale la predetta Commissione Centrale si è espressa favorevolmente in merito alla messa in liquidazione coatta della cooperativa edilizia «La Sorgente» di La Spezia;

Ritenuto che, ai sensi del 4 comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del Sodalizio;

Visto il *curriculum vitae* del dott. Alberto Pirola;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «La Sorgente», con sede in corso Nazionale n. 273 - La Spezia, è sottoposta alla procedura per dare corso alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il dott. Alberto Pirola, nato a Milano il 1° febbraio 1976, è nominato Commissario liquidatore della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di sottoposizione del sodalizio alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214; cessano di conseguenza le funzioni del Commissario Governativo.

Art. 4.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2009

Il direttore generale: ARREDI

09A03733

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 marzo 2009.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 179/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 30 maggio 2007, ed in particolare il progetto n. 6254 presentato dalla Berna Biotech già Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 793 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 6254 presentato dalla Berna Biotech già Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 5 febbraio 2009, pervenuta in data 24 febbraio 2009, prot. n. 1362, con la quale l'istituto Intesa San Paolo S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 793 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 6254 presentato dalla Berna Biotech già Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 793 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 793 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 6254 presentato dalla Berna Biotech già Istituto Sieroterapico Berna S.r.l. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 484.371,70.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 6254

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6254 del 30/03/2001 Comitato del 30/05/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Formulazione e valutazione di un vaccino terapeutico per il trattamento dell''epatite B cronica e successivo impiego, in associazione con lamivudina, in siggetti affetti da epatite B cronica.

Inizio: 02/02/2002

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Berna Biotech Italia S.R.L.
BARANZATE DI BOLLATE (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 4.843.717,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.313.586,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.530.131,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.848.775,00	€ 1.236.965,00	€ 4.085.740,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Non Eleggibile	€ 464.811,00	€ 213.166,00	€ 677.977,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.313.586,00	€ 1.530.131,00	€ 4.843.717,00

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 6254

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.447.899,75
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

la stipula del contratto è subordinata alla seguente condizione :' impegno della capogruoppo, Berna Biotech AG, a fornire alla richiedente il supporto finanziario necessario allo svolgimento del progetto e all'impegno della richiedente ad informare tempestivamente il San Paolo IMI ed il MIUR, per le determinazioni del caso in merito alla conferma o alla revoca delle agevolazioni concesse, della eventuale variazione della compagine azionaria che dovesse verificarsi prima della completa erogazione delle agevolazioni, qualora a seguito di tale variazione la quota del capitale sociale dell'Istituto Sieroterapico Berna S.r.l. in possesso della società del gruppo Berna Botech AG dovesse risultare inferiore al 50%'

09A03798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12238-XV.J(4750) del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «200601 (d.f.: 200601 Brothers Allevi Fireworks Show S.n.c.)» (massa netta g 0.035), (con reofori variabili da 10 cm a 5 *m)* è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare della licenza di deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con deposito sito in Città Sant'Angelo (Pescara) – C.da Ponticello n. 20, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo B, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre l'etichetta di tale manufatto deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7835-XV.J(4695) del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «Stardust Eletric Ignitor 001» (massa attiva g 0,05) è riconosciuto su istanza del sig. Persello Alberto - Titolare della licenza di fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici di IV e V categoria, per la soc. E.P.M., con sede in via del Pasco, s.n. - loc. Vissandone – Basiliano (Udine), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1061-XV.J(5082) del 10 marzo 2009, i manufatti esplosivi denominati:

«JW31ZP0508 - Comete Fischianti 300» (massa attiva g 463,00);

«JW56ZP0508 - 25 Lanci Scintillanti» (massa attiva g 457,00);

«JW68ZP0508 - Coconut 19 Colpi» (massa attiva g 394,00);

«JW76ZP0508 - Ventaglio Silver Lion 36L» (massa attiva g 493,00);

«JW77ZP0508 - Ventaglio Garden 25» (massa attiva g 567,00);

«JW2001ZP0508 - Blu e Camuro 37» (massa attiva g 636,00);

«ZP2007(15) - Fiori di Cuori» (massa attiva g 1127,00);

«ZP2007(16) - Doppio Fiore di Cuori» (massa attiva g 1257,00),

sono riconosciuti su istanza della sig.ra Melisa Sapienza, titolare di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per l'attività sita in Belpasso (Catania) - contrada Edere - II traversa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1413-XV.J(4794) del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «Detonatore Elettrico Davey Bickford tipo 5400P05» è riconosciuto su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, apposta in modo irremovibile, dovrà indicare nella lingua inglese e in quella italiana che «il prodotto è destinato esclusivamente all'impiego militare», gli estremi del presente decreto di riconoscimento ed espressamente ed in rosso che «il prodotto è un detonatore a media intensità».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18659-XV.J(4959) del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Pannella C210» (massa attiva g 4070) è riconosciuto su istanza del sig. Pannella Barbato, titolare della licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, in nome e per conto della «F.lli Pannella Donato S.n.c.», sita in Contrada Staglio – Ponte (Benevento), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre l'etichetta di questo manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16770-XV.J(4950) del 10 marzo 2009, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica Teanese Srl 907A (massa attiva g 4,274);

Pirotecnica Teanese Srl 907B (massa attiva g 4,774);

Pirotecnica Teanese Srl 907C (massa attiva g 5,274);

Pirotecnica Teanese Srl 907D (massa attiva g 5,774);

Pirotecnica Teanese Srl 907E (massa attiva g 6,034);

Pirotecnica Teanese Srl 907F (massa attiva g 7,774);

Pirotecnica Teanese Srl 907G (massa attiva g 9,774),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Procelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9677-XV.J(5191), del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «Electronic Igniter For Setting Tool» è riconosciuto, su istanza del sig. Dionisi Antonio, titolare di licenza di deposito di esplosivi di II e III categoria, in nome e per conto della Soc. D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l. con sede in via Pascoli, 80 (Ascoli Piceno) e deposito sito in località Fanà di Comunanza (Ascoli Piceno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo B, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14959-XV.J(4744) del 10 marzo 2009, le cartucce esplosive attuatrici per aeromobili denominate: «2-102010-2 (30903920)» (numero ONU 0276, 1.4C) e «2-102740-1 (30903870)» (numero ONU 0276, 1.4C) sono riconosciute, su istanza della Atitech S.p.A., con sede in Napoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico e classificate nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A03753

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 25, 26 e 27 marzo 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 marzo 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3494
Yen	132,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,290
Corona danese	7,4486
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92425
Fiorino ungherese	300,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,5600
Nuovo leu romeno	4,2811
Corona svedese	10,9565
Franco svizzero	1,5230
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7275
Kuna croata	7,4750
Rublo russo	45,4110
Lira turca	2,2433
Dollaro australiano	1,9310
Real brasiliano	3,0442
Dollaro canadese	1,6598
Yuan cinese	9,2176
Dollaro di Hong Kong	10,4580
Rupia indonesiana	15754,25
Rupia indiana	68,3740
Won sudcoreano	1837,68
Peso messicano	19,3909
Ringgit malese	4,8956
Dollaro neozelandese	2,3847
Peso filippino	64,880
Dollaro di Singapore	2,0376
Baht tailandese	47,890
Rand sudafricano	12,8317

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Cambi del giorno 26 marzo 2009

Dollaro USA	1,3607
Yen	133,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,233
Corona danese	7,4488
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,93160
Fiorino ungherese	302,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,5675
Nuovo leu romeno	4,2655
Corona svedese	10,8765
Franco svizzero	1,5266
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8175
Kuna croata	7,4682
Rublo russo	45,4005
Lira turca	2,2550
Dollaro australiano	1,9349
Real brasiliano	3,0426
Dollaro canadese	1,6707
Yuan cinese	9,2191
Dollaro di Hong Kong	10,4579
Rupia indonesiana	15797,73
Rupia indiana	68,2460
Won sudcoreano	1810,75
Peso messicano	19,2525
Ringgit malese	4,8909
Dollaro neozelandese	2,3497
Peso filippino	65,530
Dollaro di Singapore	2,0349
Baht tailandese	47,627
Rand sudafricano	12,7498

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Cambi del giorno 27 marzo 2009

Dollaro USA	1,3295
Yen	129,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,225
Corona danese	7,4490
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92850
Fiorino ungherese	304,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	4,6483
Nuovo leu romeno	4,2515
Corona svedese	10,8935
Franco svizzero	1,5189
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8000
Kuna croata	7,4705
Rublo russo	44,7692
Lira turca	2,2222
Dollaro australiano	1,9230
Real brasiliano	3,0178
Dollaro canadese	1,6446
Yuan cinese	9,0838
Dollaro di Hong Kong	10,3041
Rupia indonesiana	15285,26
Rupia indiana	67,3330
Won sudcoreano	1792,41
Peso messicano	19,1149
Ringgit malese	4,8061
Dollaro neozelandese	2,3312
Peso filippino	64,080
Dollaro di Singapore	2,0160
Baht tailandese	47,024
Rand sudafricano	12,7300

** Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.*

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A03910

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Bientina - Credito cooperativo - Società cooperativa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 19 marzo 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Bientina - Credito coopertivo - Società cooperativa, con sede in Bientina (Pisa), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A03832

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la regione Marche

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 marzo 2009 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

09A03796

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la regione Umbria

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 marzo 2009 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

09A03797

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45210 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Denso Manufacturing Italia S.p.A., con sede in: Milano, unità di: San Salvo (Chieti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2006, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2006.

Con il decreto n. 45211 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Calzificio Palatino S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45212 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Laterificio Pugliese S.p.A., con sede in: Bari, unità di: Terlizzi (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010 , nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45213 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia (già Onama) c/o FIAT S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Piedimonte San Germano (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 9 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 9 gennaio 2009.

Con il decreto n. 45214 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.p.A., con sede in: Casoria (Napoli), unità di: Casoria (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 gennaio 2009 al 1° gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 gennaio 2009 al 1° gennaio 2010.

Con il decreto n. 45215 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Giolfo & Calcagno S.p.A., con sede in: Genova, unità di: Bari, Genova, Livorno e Ventimiglia (Imperia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 gennaio 2009 al 14 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45216 del 3 maggio 2009 è stato concesso, in favore della CMT Engineering S.p.A., con sede in: Taranto, unità di: Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 12 novembre 2008 all'11 novembre 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 42985 del 17 marzo 2008, limitatamente al periodo dal 12 novembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45217 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Balconi Automazioni S.r.l., con sede in: Cologno Monzese (Milano), unità di: Patrica (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43930 del 29 luglio 2008, limitatamente al periodo dal 15 dicembre 2008 al 9 giugno 2009.

Con il decreto n. 45218 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ecoplast S.r.l., con sede in: Isorella (Brescia), unità di: Isorella (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45219 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della C.L.M. S.r.l., con sede in: Frosinone, unità di: Frosinone e Patrica (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 9 settembre 2007 all'8 marzo 2008.

Con il decreto n. 45220 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della CE.I.A.S. Campania S.p.A., con sede in: Bari, Unità di: Avellino, Benevento, Caserta, Marcianise (Caserta) e Salerno il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45221 del 03/03/2009 è stato concesso, in favore della Società cooperativa Ariete Societa cooperativa, con sede in: Bari, unità di: Bari il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 25 maggio 2008.

Con il decreto n. 45222 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della CO.L.SER Societa cooperativa, con sede in: Parma, unità di: Sapri (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009.

Con il decreto n. 45223 del 3 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Mult. Ser. Fer. Societa cooperativa, con sede in: Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di: Catanzaro il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007.

Con il decreto n. 45224 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Mult. Ser. Fer. Societa cooperativa, con sede in: Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di: Catanzaro il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45225 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Mult. Ser. Fer. Societa cooperativa, con sede in: Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di: Gioia Tauro (Reggio Calabria), Reggio di Calabria, Rosarno (Reggio Calabria) e Lamezia Terme (Catanzaro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 3 maggio 2008 al 2 maggio 2009.

Con il decreto n. 45226 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Mult. Ser. Fer. Societa cooperativa con sede in: Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di: Paola (Cosenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45227 del 3 marzo 2009 è stato concesso, in favore della SO.GE.SER S.p.A., con sede in: Bari, unità di: Bari e Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45228 del 3 marzo 2009 è stato esteso ad un altro lavoratore tutte le condizioni stabilite dal D.D. n. 35480 del 31 gennaio 2005 già concesso, in favore della Ligmar Gomma di Marchetti Luigi & C. Societa in accomandita semplice, con sede in: Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di: Castignano (Ascoli Piceno), Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) per il periodo dal 26 novembre 2004 al 25 novembre 2005.

Con il decreto n. 45234 del 6 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Poligrafici Editoriale S.p.A., con sede in: Bologna, unità di: Bologna, Firenze, Milano e Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

09A03831

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Testo aggiornato dello «Statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 19 dicembre 2002, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008 in *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009».

Statuto della Società italiana autori ed editori

Art. 1.

Struttura e funzioni

1. La Società italiana autori ed editori è ente pubblico economico a base associativa con sede in Roma.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di

autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera *a)* nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;

d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) (soppressa);

h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera *b)*, anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

Art. 2.

Base associativa

1. Sono associati le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri della UE che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione.

2. I cittadini dei Paesi non membri della UE titolari di diritti d'autore, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore, nonché i titolari di diritti d'autore che non intendano instaurare il rapporto associativo, possono esclusivamente conferire mandato alla SIAE e sono esclusi dal rapporto associativo. La SIAE assicura ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla società forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione.

3. La qualità di associato si acquisisce a domanda, previa verifica da parte della Società della documentazione richiesta dalla Società stessa per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione.

4. Il rapporto associativo ha durata di un anno a decorrere dal riconoscimento della qualità di associato, è tacitamente rinnovabile di anno in anno e si interrompe per:

a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità previsti al comma 1;

b) dimissioni, da presentare almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno;

c) radiazione;

d) morte;

e) cessazione dell'attività se trattasi di persona giuridica;

f) cessazione della durata dei diritti affidati alla società quando questa sia inferiore ad un anno;

g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

5. L'associato gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

All'associato che contravvenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

In caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili i rapporti dell'associato con la Società, l'assemblea può deliberare la radiazione dell'associato.

Art. 3.

Organizzazione

1. Sono organi deliberativi della Società:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

2. Sono organi consultivi della Società le commissioni di sezione.

3. Sono organi di controllo della Società:

a) il collegio dei revisori;

b) l'ufficio di controllo interno.

Art. 4.

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.

2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia è costituito un seggio. Il voto per corrispondenza è ammesso nel caso di invalidità con certificazione dello stato e della firma.

3. Un regolamento, deliberato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi ed approvato dall'autorità vigilante, stabilisce le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.

4. Il regolamento dovrà consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati sono separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione e nelle quali saranno ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione.

5. Sono ammessi a votare tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Per potersi candidare è altresì richiesta una anzianità minima di quattro anni nel rapporto associativo. L'elettorato attivo è esercitabile in relazione ad ognuna delle diverse categorie e sezioni per le quali una stessa persona risulti associato. L'elettorato passivo è riconosciuto, ove spettante, in relazione ad una unica categoria e sezione, anche se una stessa persona risulti associato per più categorie o più sezioni.

Art. 5.

Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea:

a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;

b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;

c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;

d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;

e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale ed il regolamento elettorale; in materia di attività solidaristiche in favore degli autori, di cui al successivo art. 20, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il regolamento del Fondo di solidarietà, e le relative modificazioni; in caso di costituzione di una fondazione con distinta personalità giuridica, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il relativo atto costitutivo e lo statuto;

f) delibera i provvedimenti di radiazione;

g) approva annualmente il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio.

2. L'elezione di cui alla lettera *b)* del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verrà stabilito dal regolamento generale.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni dall'autorità di vigilanza.

2. La carica di consigliere è incompatibile con quelle di membro dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.

3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, è disposta con decreto dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della società;

b) (redige e - soppressa) approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Società;

c) propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie, i regolamenti e gli atti indicati nell'art. 5, comma 1;

d) propone annualmente all'assemblea il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio.

2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e invia alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di ripartizione è approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina del presidente

1. Previa designazione da parte dell'assemblea, il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Compiti del presidente

1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la Società. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 10.

Commissioni di sezione

1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.

2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dai regolamenti interni.

3. La qualità di componente delle commissioni di sezione non è compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.

4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

Art. 11.

Composizione del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 12.

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 13.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio è regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.

2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.

In particolare il direttore generale:

a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale può formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Società;

b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dai regolamenti della Società e gestisce l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) sovraintende alle attività di acquisizione delle entrate ed esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio ed in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Società svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilità di specifici progetti riguardanti più strutture gestionali;

e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;

f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 14.

Struttura della Società e dirigenti generali

1. La Società è organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non più di cinque divisioni.

2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.

3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non può essere superiore a 60, di cui non più di 20 quali uffici periferici.

4. Il regolamento interno di cui all'art. 22 individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonché le modalità di preposizione agli uffici.

5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle attività e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati.

A tal fine:

a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;

c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all'art. 22.

Art. 15.

Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico

1. L'ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attività degli uffici della Società, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea e possono essere sia dipendenti della Società sia esterni ad essa.

2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio è composto da personale dipendente della Società.

Art. 16.

Vigilanza

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla Società. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

Art. 17.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Società è costituito da:

a) beni immobili e mobili di proprietà della Società ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;

b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 18.

Proventi

1. I proventi della Società sono costituiti da:

a) contributi degli associati;

b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;

c) corrispettivi sui servizi;

d) rendite;

e) contributi, erogazioni, donazioni.

Art. 19.

Bilancio

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo economico da approvare entro il mese di novembre ed il bilancio di esercizio da approvare entro il mese di giugno.

3. Il bilancio di esercizio, dopo l'approvazione dell'assemblea, è trasmesso all'autorità vigilante, per l'approvazione. Il bilancio preventivo economico, dopo l'approvazione dell'assemblea, è comunicato all'autorità di vigilanza.

Art. 20.

Attività solidaristiche per gli autori

1. La Società promuove forme di solidarietà a favore degli autori.

2. Gli associati devono contribuire alle forme di solidarietà nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare delle prestazioni solidaristiche.

3. Le attività solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un fondo costituito dalla Società e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alle autorità di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalità una fondazione con distinta personalità giuridica di cui al successivo art. 20-*bis*.

Art. 20-*bis*

Costituzione della fondazione con finalità solidaristiche

1. Ove la Società proceda alla istituzione di una fondazione con distinta personalità giuridica per la gestione delle iniziative solidaristiche a favore degli autori, la Società stessa ne delibera l'atto costitutivo e lo statuto da trasmettere alle autorità di vigilanza per il relativo parere.

2. La Società, conferisce alla fondazione l'interezza delle partite attive e passive iscritte nella propria contabilità separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori che attesti la congruità di quanto trasferito.

3. La Società, provvede a riscuotere dagli associati i contributi di cui all'art. 20, comma 2, ed a riversarli alla fondazione quale destinataria di essi.

4. Il funzionamento della fondazione deve garantire l'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo anche attraverso apposite riserve alimentate dalla dotazione patrimoniale iniziale, dalle contribuzioni annuali, dai proventi degli investimenti realizzati e dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni.

5. Le risorse economiche e finanziarie della Fondazione sono impiegate esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e future, nell'ambito delle finalità solidaristiche, fatto salvo quanto necessario al funzionamento della struttura.

6. La Società fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla Fondazione sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito accordo.

Art. 21.

Promozione

1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilità di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888, e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalità.

3. La Società, mediante un apposito protocollo di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori.

Art. 22.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Società, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento è comunicato all'autorità di vigilanza.

Art. 23.

Norme transitorie

1. Acquistano la qualità di associati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, tutti coloro che, all'entrata in vigore del presente statuto, abbiano già acquisito la qualità di socio o iscritto ordinario, con esclusione degli eredi. Il periodo di iscrizione già maturato alla data di entrata in vigore del presente statuto sarà utile ai fini dell'acquisizione dell'anzianità prevista dall'art. 4, comma 5.

2. I rapporti fra la Società e coloro che hanno acquisito la qualità di iscritti ordinari eredi e di iscritti straordinari, proseguono nelle forme del mandato di cui all'art. 2, comma 2, con salvezza delle condizioni economiche già applicate fino alla data di scadenza dei rapporti di iscrizione già instaurati.

3. Fino alla adozione di nuove deliberazioni in materia di attività solidaristiche a favore degli autori a norma dell'art. 20 o dell'art. 20-*bis*, il fondo di solidarietà continuerà ad operare in base alla previgente disciplina.

09A03833

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 aprile 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, dei quali dodici muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante a titolo le modalità di "Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento Italiano" pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 20 novembre 1965, n. 290?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'avv. Marinelli Vittorio Amedeo, viale Giuseppe Sirtori n. 56 - 00149 Roma - tel. 0655271046 - fax 065503964 - cell. 3481317487.

09A04139

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Sostituzione del conservatore del registro imprese di Siracusa

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 17 del 2 marzo 2009, il dott. Roberto Cappellani, segretario generale reggente e dirigente dell'area amministrativa/contabile, conservatore del registro imprese in sostituzione del dott. Nunzio La Rocca.

09A03759

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009, recante: «Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2009).

In calce alla Tabella A, allegata al decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «N.B. - Sono contraddistinti con un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla *corrisponden-*», leggasi: «N.B. - Sono contraddistinti con un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla *corrispondente circoscrizione*.».

09A04186

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-082) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.